

Comune di.....

Provincia di.....

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

RACCOLTA NORME

I N D I C E

N.D.	SPECIE	DATA	Numero	OGGETTO	Pag.
1	Legge	27 dicembre 1997	449	Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.	5
2	D.Lgs.	31 marzo 1998	109	Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 <i>(Testo originario previgente al testo modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)</i>	6
3	D.Lgs.	31 marzo 1998	109	Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 <i>(Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)</i>	8
4	Legge	23 dicembre 1998	448	Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.	11
5	D.P.C.M.	7 maggio 1999	221	Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate <i>(Testo originario previgente al testo modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242)</i>	12
6	D.P.C.M.	7 maggio 1999	221	Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate <i>(Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242)</i>	14
7	D.P.C.M.	21 luglio 1999	305	Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.	18
8	D.M.	15 luglio 1999	306	Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.	19
9	D.M.	29 luglio 1999	—	Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.	21
10	D.M.	7 giugno 1999	—	LOCAZIONE ABITAZIONI Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi. ...	30
11	Comunicato Min. Tesoro	6 settembre 1999	—	Comunicato concernente il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1998, ai sensi della tabella 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305.	31
12	Circolare INPS	20 settembre 1999	179	Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 306 del 15 luglio 1999. Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni ai cittadini italiani residenti.	31
13	Circolare Pres. Cons. Min.	17 novembre 1999	GAB/1510/99	Applicazione del decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 306, «Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144».	32
14	Legge	23 dicembre 1999	488	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (<i>legge finanziaria 2000</i>).	35
15	Comunicato Min. Tesoro	12 febbraio 2000	—	Determinazione del rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1999. ...	36
16	Comunicato Pres. Cons. Min.	2 marzo 2000	—	Rivalutazione per l'anno 2000 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.	36
17	D.Lgs.	3 maggio 2000	130	Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.	36

Segue: I N D I C E

N.D.	SPECIE	DATA	Numero	OGGETTO	Pag.
18	Tabelle	—	—	TABELLE SINOTTICHE	37
19	Legge	23 dicembre 2000	388	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).	38
20	D.M.	21 dicembre 2000	452	Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.	39
21	Lettera	25 gennaio 2001	—	Lettera ai sindaci del Ministro per la solidarietà sociale del 25 gennaio 2001 - Nota sui provvedimenti in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.	45
22	Comunicato Min. Tesoro	19 febbraio 2001	—	Determinazione del rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2000. ..	48
23	D.Lgs.	26 marzo 2001	151	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.	48
24	Comunicato Pres. Cons. Min.	4 maggio 2001	—	Rivalutazione per l'anno 2001 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 80, commi 4 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.	49
25	D.P.C.M.	18 maggio 2001	—	Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.	50
26	D.M.	25 maggio 2001	337	Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori	65
27	Comunicato Min. Solidarietà Sociale	—	—	Regolamento concernente modifiche al decreto 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari .	66

ANNOTAZIONI

.....

.....

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.**Art. 59 - Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.**

..... omissis

50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonchè di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonchè le prestazioni di cui alla lettera f);

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonchè di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).

51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonchè di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonchè di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonchè per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporaneamente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuate sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

ANNOTAZIONI

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (G.U. 18.04.1998, n. 90)

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Testo originario previgente al testo modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130

Art. 1 - Prestazioni sociali agevolate.

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2 - Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.

Art. 3 - Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori.

1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determi-

nare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva del richiedente.

1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta di Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.

— La legge n. 15/1968, recava: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Vedi ora il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

— La legge n. 413/1991, reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari».

ANNOTAZIONI

.....

.....

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale».

Art. 5 - Rapporto sullo stato d'attuazione della normativa.

1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.

Art. 6 - Disposizioni integrative e correttive.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle che saranno dettate ai sensi del comma 1, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli.

— La legge n. 675/1996, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Tabella 1

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non possedano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione (1). A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2).

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia

riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

(1) Per l'ammontare del patrimonio mobiliare da indicare, l'arrotondamento va operato come indicato nel quadro C, punto C.1, della dichiarazione «valore del patrimonio mobiliare in lire approssimato per difetto alle decine di milioni (esempio: per lire 9.900.000, indicare 0; per 27.000.000, indicare 20.000.000).

(2) La circolare non sarà più emanata in quanto le modalità sono indicate nei modelli e decreti attuativi nonché dall'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, riportato sotto la lettera D.

Tabella 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

«3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità».

ANNOTAZIONI

.....

.....

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (G.U. 18.04.1998, n. 90)

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130

Art. 1 - Prestazioni sociali agevolate.

1. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4.

2. (comma così modificato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-bis. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza.

Art. 2 - Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

(Articolo così sostituito dall'art. 2, del del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei

redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

Art. 3 - Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori.

(Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, del del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)

1. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.

2. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2.

2-bis. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente.

2-ter. (comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri

ANNOTAZIONI

.....

.....

per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

Art. 4 - Dichiarazione sostitutiva unica.

(Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, del del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)

1. *(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)* Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. *(comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)* La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima.

4. *(comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)* I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

5. *(comma soppresso dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)*

6. *(comma così sostituito dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

7. *(comma così modificato dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)* Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.

— La legge n. 15/1968, recava: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Vedi ora il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

— La legge n. 413/1991, reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale».

Art. 4-bis - Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

(Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, del del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)

1. L'ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto.

2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.

Art. 5 - Coordinamento istituzionale e monitoraggio.

(Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 1, del del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)

1. *(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)* La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine l'INPS, le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.

1-bis. *(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministri interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica.

Art. 6 - Trattamento dei dati.

(Articolo così sostituito dall'art. 7, del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)

1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai

ANNOTAZIONI

sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del presente decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.

Tabella 1

(Tabella così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione (1). A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (2).

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

(1) Per l'ammontare del patrimonio mobiliare da indicare, l'arrotondamento va operato come indicato nel quadro C, punto C.1, della dichiarazione «valore del patrimonio mobiliare in lire approssimato per difetto alle decine di milioni (esempio: per lire 9.900.000, indicare 0; per 27.000.000, indicare 20.000.000).

(2) La circolare non sarà più emanata in quanto le modalità sono indicate nei modelli e decreti attuativi nonché dall'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, riportato sotto i numeri 5 e 6.

Tabella 2

(Tabella così modificata dall'art. 9, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130)

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente: «3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità».

ANNOTAZIONI

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

.... omissis

Art. 65 - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. (comma così sostituito dall'art. 50, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6.A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. (comma così sostituito dall'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

Art. 66 - Assegno di maternità.

(Articolo abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera q) del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

1. (comma così modificato dall'art. 50, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-bis. (comma inserito dall'art. 63, della legge 17 maggio 1999, n. 144) Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. (comma così modificato dall'art. 50, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

5-bis. (comma inserito dall'art. 50, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6.A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

- La materia è ora disciplinata dall'art. 74 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151 (riportato sotto il numero 23). Si riporta il comma 11 di detto articolo:

«11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.»

ANNOTAZIONI

D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (G.U. 12.07.1999, n. 161)

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

Testo originario previgente al testo modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Art. 1 - Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.

2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonchè la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.

Art. 2 - Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.

2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell'articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'articolo 4. In tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.

6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

— L'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, recita:

«Art. 4 - Famiglia anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona».

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.

— La legge n. 449/1997, è riportata sotto il numero 1.

Art. 3 - Criteri di valutazione della situazione reddituale.

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei

redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonchè degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonchè contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

ANNOTAZIONI

5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione è elevata a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

— *L'art. 2135 del C.C. recita:*

«Art. 2135 - Imprenditore agricolo.

1. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

2. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

— *Il D.Lgs. n. 415/1996, reca: «Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi».*

— *Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.*

Art. 4 - Criteri di valutazione della situazione patrimoniale.

1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;

b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

4. L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0,20.

5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare ed immobiliare.

Art. 5 - Scala di equivalenza.

1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

— *Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.*

— *Il D.P.R. n. 917/1986, reca: «Approvazione del T.U. delle imposte sui redditi».*

Art. 6 - Dichiarazione sostitutiva.

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari

e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste.

— *La legge n. 15/1968, recava: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».*

Vedi ora il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

— *Il D.P.R. n. 403/1998, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».*

— *Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.*

Art. 7 - Revoca dei benefici concessi.

1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori consegnano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

— *Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.*

ANNOTAZIONI

D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (G.U. 12.07.1999, n. 161)

Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.

Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Art. 1 - Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.

2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonchè la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento e assimilate.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 3.

Art. 1-bis. - (Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di

altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sè stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sè stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona».

— Il testo dell'art. 433 del codice civile è il seguente:

«Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero o la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

— Il testo dell'art. 441 del codice civile è il seguente:

«Art. 441 (Concorso di obbligati). - Se più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.

Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze».

— Il testo dell'art. 711 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 711 (Separazione consensuale). - Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi si applica l'art. 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente».

— Il testo dell'art. 126 del codice civile è il seguente:

«Art. 126 (Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio). - Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti».

— Il testo dell'art. 708 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). - Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti

ANNOTAZIONI

che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata a modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177».

- Il testo dell'art. 333 del codice civile è il seguente:

«Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento».

- La legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1970, n. 306. Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 543 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento a favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui idoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1 del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o costituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccitata dalla parte convenuta;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164».

- L'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 è il seguente:

«Art. 5 (Convivenza anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente sono considerate membri della convivenza, purchè non costituiscano famiglie a se stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica».

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.

Art. 2 - (Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) Criteri di calcolo della situazione economica equivalente.

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE),

come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4.

4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

5. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresì tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla disposizione medesima.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 3.

Art. 3 - (Rubrica così sostituita dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) Indicatore della situazione.

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) (lettera così modificata dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

«1-bis. (comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota».

ANNOTAZIONI

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) (lettera così modificata dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

5. (comma soppresso dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242)

— L'art. 2135 del C.C. recita:

«Art. 2135 - Imprenditore agricolo.

1. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

2. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 3.

Art. 4 - (Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) Indicatore della situazione patrimoniale.

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di cia-

scun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Art. 5 - Scala di equivalenza.

1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.

2. (comma così modificato dall'art. 5 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultano ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 3.

— Il D.P.R. n. 917/1986, reca: «Approvazione del T.U. delle imposte sui redditi».

Art. 6 - (Rubrica così sostituita dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) Dichiarazione sostitutiva unica.

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4. (comma così modificato dall'art. 6 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente all'amministrazione pubbli-

ANNOTAZIONI

ca alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. (il comma 5 è stato sostituito con i successivi commi 5, 6 e 7 dall'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242) 5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-bis, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.

6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

7. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.

— La legge n. 15/1968, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Vedi ora il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

— Il D.P.R. n. 403/1998, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 3.

Art. 7 - Revoca dei benefici concessi.

1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 3.

ANNOTAZIONI

.....

.....

D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 (G.U. 06.09.1999, n. 209, s.o. n. 169/L)

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 1

1. L'ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.

2. L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validità della certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima è rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validità 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

3. La certificazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ente certificante:

- a) l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente;
- b) la data della dichiarazione sostitutiva, l'ente che ha effettuato l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa;
- c) l'indicazione del numero delle persone facenti parte del nucleo familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo dichiarato è composto dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico IRPEF, ovvero che il nucleo è composto diversamente, secondo le indicazioni dell'ente erogatore, con la specificazione della tipologia dei componenti;
- d) il valore della situazione economica equivalente del nucleo; in caso di richiesta delle prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il valore della situazione economica del nucleo a tal fine specificamente determinato;
- e) i criteri adottati per l'eventuale valutazione del patrimonio del nucleo familiare;
- f) il procedimento utilizzato per il calcolo della situazione reddituale e di quella patrimoniale, nonché per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
- g) l'indicazione del periodo di validità della certificazione.

4. La certificazione è valedole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.

5. Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente è tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto i numeri 2 e 3.

— Il D.P.C.M. n. 221/1999, è riportato sotto i numeri 5 e 6.

— La legge n. 448/1998, è riportata sotto il numero 4.

Art. 2

1. I comuni e gli enti erogatori assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva.

2. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie con i centri di assistenza fiscale, anche mediante apposite convenzioni.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, la certificazione può essere rilasciata anche dai comuni e dai centri di assistenza fiscale, quantunque non erogino la prestazione sociale agevolata, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i

criteri di calcolo applicabili.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto i numeri 2 e 3.

Art. 4

1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva, è reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5

1. Le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie e le certificazioni, acquisite dai comuni, dai centri autorizzati di assistenza fiscale o dagli enti erogatori, possono essere scambiate in formato elettronico, secondo il tracciato specificato dal decreto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, tra gli enti interessati, al fine di consentire gli eventuali controlli.

2. Lo scambio di informazioni avviene, se in formato elettronico, tramite la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni ovvero, in mancanza di connessione con questa, tramite Internet. Per le trasmissioni via Internet sono assicurati adeguati meccanismi di protezione del trasferimento dei dati, approvati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto i numeri 2 e 3.

Art. 6

1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

ANNOTAZIONI

.....

.....

D.M. 15 luglio 1999, n. 306 (G.U. 06.09.1999, n. 209, s.o. n. 169/L)

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il D.M. 15 luglio 1999, n. 306, è stato abrogato dall'art. 24, comma 1, del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, con effetto dal 7 aprile 2001 (G.U. 6.4.2001, n. 81)

Art. 1

1. I cittadini italiani, che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di seguito denominata «legge», presentano domanda al comune nel cui territorio risiedono. La domanda è presentata nei seguenti termini perentori:

a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione, per l'assegno per il nucleo familiare;

b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.

2. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno per il nucleo familiare, a valere per l'anno 1999, e la domanda per l'assegno di maternità per i nati nel 1999 successivamente alla data del 1 luglio del medesimo anno, possono essere comunque presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

— La legge n. 448/1998, è riportata sotto il numero 4.

Art. 2

1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2. Il richiedente dichiara, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

3. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata da uno dei genitori responsabile, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, delle dichiarazioni anagrafiche.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.

— Per l'art. 5 della legge n. 448, vedi il numero 4.

— La legge n. 15/1968, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Vedi ora il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

— L'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989, recita:

Art. 6 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Art. 3

1. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.

2. La richiedente è tenuta a comunicare ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare. Per il riconoscimento della quota diffe-

renziale dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge, la richiedente è tenuta a presentare al comune, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, una dichiarazione sostitutiva relativa alla somma complessivamente erogata dall'ente che ha corrisposto la prestazione previdenziale, ovvero una dichiarazione dell'ente medesimo.

— Per il comma 3 dell'art. 66 della legge n. 448, vedi il numero 4.

— Per la legge n. 15/1968, vedi nota al precedente art. 2.

Art. 4

1. Il richiedente, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1 del presente regolamento, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

2. Il richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

3. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della legge, nonché dal presente regolamento. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.

4. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto.

5. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

6. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.

7. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.

— Per gli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998, vedi il numero 4.

— L'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, recita:

Art. 4 - Famiglia anagrafica.

1. Agli effetti anagrafici per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 5

1. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche

ANNOTAZIONI

.....

.....

mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

2. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

— Per l'art. 66 della legge n. 448/1998, vedi il numero 4.

Art. 6

1. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato «ente erogatore» agli effetti della disciplina previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.

Art. 7

1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.

2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;

b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;

c) la data della presentazione della domanda;

d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;

e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;

f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

Art. 8

1. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto il numero 2.

Art. 9

1. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

2. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

3. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.

4. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'istituto con modalità tradizionali.

Art. 10

1. L'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi.

2. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge, il Ministro per la solidarietà sociale provvede a rimborsare all'INPS gli importi risultanti dalle rendicontazioni di cui al comma 1.

— Per gli articoli 65 e 66 della legge n. 448/1998, vedi il numero 4.

Art. 11

1. Il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

2. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Allegato A

1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge o per il quale debbano applicarsi

le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:

a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;

b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;

c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dalla legge, secondo le seguenti formule:

Assegno per il nucleo:

$$\frac{(\text{valore della sc. equiv. d.lgs 109} + \text{eventuali maggiorazioni})}{2,85} \text{ arrotond. al centesimo} \times 36.000.000$$

Assegno di maternità:

$$\frac{(\text{valore della sc. equiv. d.lgs 109} + \text{eventuali maggiorazioni})}{2,04} \text{ arrotond. al centesimo} \times 50.000.000$$

d) l'assegno è concesso, nella misura stabilita dalla legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 4, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

2. A titolo esemplificativo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno al nucleo familiare:

Numero componenti	Scala di equivalenza		Valore situazione economica riparametrato
	(base: 1 comp. = 1) scala D.Lgs. 109/98	(base: 5 comp. = 1) parametri art. 65	
4	2,46	0,93 (*)	33.480.000
5	2,85	1,00	36.000.000
6	3,20	1,12	40.320.000
7	3,55	1,25	45.000.000
8	3,90	1,37	49.320.000

(*) dato dal seguente calcolo: (2,46+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,85 = 0,93

3. Allo stesso modo, si rappresenta nella seguente tabella la riparametrazione effettuata sulla scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 (senza le ulteriori maggiorazioni o rivalutazioni di legge) per l'assegno di maternità:

Numero componenti	Scala di equivalenza		Valore situazione economica riparametrato
	(base: 1 comp. = 1) scala D.Lgs. 109/98	(base: 3 comp. = 1) parametri art. 66	
2	1,57	0,87 (*)	43.500.000
3	2,04	1,00	50.000.000
4	2,46	1,21	60.500.000
5	2,85	1,40	70.000.000
6	3,20	1,57	78.500.000
7	3,55	1,74	87.000.000
8	3,90	1,91	95.500.000

(*) dato dal seguente calcolo: (1,57+0,2 maggiorazione nucleo con unico genitore) : 2,04 = 0,87

4. (Con inserita l'errata corregge in G.U. n. 264 del 10/11/1999) Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della valutazione del patrimonio del nucleo, si osservano i seguenti criteri unificati:

a) nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare;

b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;

c) l'indicatore della situazione economica patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali.

D.M. 29 luglio 1999, (G.U. 06.09.1999, n. 209, s.o. n. 169/L)

Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 1

1. Sono approvati:

a) il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, comprensivo di attestazione provvisoria, di cui all'allegato A, parte prima;

b) il modello-tipo della conseguente certificazione, con relative note esplicative, attestante, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e del relativo decreto attuativo, la situazione economica dichiarata e l'indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'allegato A, parte seconda;

c) le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria e della certificazione, nonché le modalità con le quali possono essere scambiati i relativi dati in formato elettronico, di cui all'allegato B.

2. Il modello di dichiarazione di cui all'allegato A, parte prima, è in ogni caso utilizzabile ai fini della richiesta degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti attuativi.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto i numeri 2 e 3.

— La legge n. 448/1998 è riportata sotto il numero 4.

Art. 2

1. La dichiarazione sostitutiva è redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo di cui all'allegato A, parte prima, e alle relative istruzioni.

2. L'attestazione provvisoria, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è rilasciata, previa verifica della leggibilità, completezza e correttezza formali dei dati della dichiarazione, dai soggetti ivi previsti, di seguito alla dichiarazione del richiedente. La dichiarazione, completa dell'attestazione provvisoria, è acquisita agli atti in formato elettronico o, in copia, in formato cartaceo.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto i numeri 2 e 3.

Art. 3

1. Sono fatte salve le specifiche disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 1998, n. 124, per le prestazioni erogate dal servizio, sanitario nazionale.

ALLEGATO A - parte prima

Modello-tipo di dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare e di attestazione provvisoria di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; istruzioni per la compilazione della dichiarazione.


Si omette

Vedi ora la dichiarazione approvata con il D.P.C.M. 18 maggio 2001, riportata sotto la voce n. 25.

ALLEGATO A - parte seconda

Modello-tipo di certificazione e note esplicative.

(riservato agli enti erogatori, ai comuni e ai centri di assistenza fiscale)



ANNOTAZIONI

.....

.....

Il/la Sig.....

ha presentato a questo ente una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della propria situazione economica

ha presentato a questo ente una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del/della Sig.

La dichiarazione sostitutiva reca la data del e l'attestazione dell'ente
n. rilasciata in data

E' stato dichiarato un nucleo familiare di n. persone, composto:

dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico a fini IRPEF

dai seguenti soggetti, secondo le indicazioni dell'ente erogatore (indicare la tipologia dei componenti):

Sulla base della composizione del nucleo familiare e della situazione economica dichiarati:

a) l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, valevole per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, è pari al seguente valore : (valore del Quadro H, riga H1);

b) l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente è pari al seguente valore:
(valore del Quadro G, riga G9).

Gli indicatori sono stati calcolati secondo quanto di seguito specificato.

E' stata effettuata Non è stata effettuata la valutazione della situazione patrimoniale del nucleo;

il patrimonio mobiliare è stato calcolato secondo il seguente coefficiente di valutazione:

il patrimonio immobiliare è stato calcolato secondo il seguente coefficiente di valutazione:

QUADRO E: SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

E1	REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE (=D1+D2+...D10, colonna B, + D1+D2+...D10, colonna C)	
E2	REDDITO FIGURATIVO DEL PATRIMONIO MOBILIARE (=X% di C1, dove X è il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro)	
E3	DETRAZIONE PER RESIDENZA IN ABITAZIONE IN LOCAZIONE (2,5 milioni di lire; 3,5 milioni di lire qualora i componenti del nucleo non posseggano nel comune di residenza immobili ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano nel comune di residenza quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri)	
E4	TOTALE DEL REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=E1+E2-E3)	

ANNOTAZIONI

.....

.....

QUADRO F: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE**(Quadro da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica valevole per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998)**

F1	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE (=C1)	
F2	CONSISTENZA COMPLESSIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VALORE AI FINI ICI) (=C12+C13+...C21, colonna D)	
F3	VALORE AI FINI ICI DELLA CASA DI ABITAZIONE (per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998: valore ai fini ICI di tutte le quote dell'abitazione segnalata nel Quadro C, seconda tabella, colonna F della dichiarazione)	
F4	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE VALEVOLE PER GLI ASSEGNI (F2-F3)	
F5	DETRAZIONE PER MUTUI CONTRATTI (C12+C13+...C21 colonna E)	
F6	MUTUO CONTRATTO PER LA CASA DI ABITAZIONE (per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998: valore di tutte le quote del mutuo residuo dell'abitazione segnalata nel Quadro C, seconda tabella, colonna F della dichiarazione)	
F7	TOTALE DETRAZIONI VALEVOLI PER GLI ASSEGNI (F5-F6)	
F8	FRANCHIGIA (sempre 50 milioni per il calcolo ai fini degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998)	
F9	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE DA CONSIDERARE PER GLI ASSEGNI (=F1+F4-F7-F8; se negativo, indicare 0)	
F10	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	0,20
F11	TOTALE DEL PATRIMONIO DA CONSIDERARE (=F9XF10, con approssimazione alle 1000 lire per difetto)	.000

QUADRO H: VALORE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE VALEVOLE PER GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO E DI MATERNITA' (ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998)

H1	SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO (E4+F11)	
----	---	--

ANNOTAZIONI

.....

.....

QUADRO F-bis: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE
(Quadro generale da utilizzare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente)

F12	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE (=C1)	
F13	CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (VALORE AI FINI ICI (=C12+C13+...C21, colonna D)	
F14	DETRAZIONE PER MUTUI CONTRATTI (C12+C13+...C21 colonna E)	
F15	TOTALE CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE (F13-F14)	
F16	FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE (la franchigia complessiva è di 50 milioni di lire; è di 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà; individuare la franchigia da applicare al patrimonio mobiliare così: <u>F12X50.000.000</u> o 70.000.000 se ricorre il caso; eliminare eventuali decimali) (F12+F15)	
F17	PATRIMONIO MOBILIARE AL NETTO DELLA FRANCHIGIA (F12-F16; se negativo, indicare 0)	
F18	COEFFICIENTE SPECIFICO STABILITO DALL'ENTE EROGATORE PER IL PATRIMONIO MOBILIARE	
F19	TOTALE DEL PATRIMONIO MOBILIARE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=F17XF18; eliminare eventuali decimali)	
F20	FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE (la franchigia complessiva è di 50 milioni di lire; è di 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà; individuare la franchigia da applicare al patrimonio immobiliare così: <u>F15X50.000.000</u> o 70.000.000 se ricorre il caso; eliminare eventuali decimali) (F15+F15)	
F21	PATRIMONIO IMMOBILIARE AL NETTO DELLA FRANCHIGIA (F15-F20; se negativo, indicare 0)	
F22	COEFFICIENTE SPECIFICO STABILITO DALL'ENTE EROGATORE PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE)	
F23	TOTALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=F21XF22; eliminare eventuali decimali)	
F24	TOTALE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=F19+F23, con approssimazione alle 1.000 lire per difetto)	

ANNOTAZIONI

.....

.....

QUADRO G: DETERMINAZIONE DELL'ISEE

G1	REDDITO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=E4)	
G2	PATRIMONIO DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=F24)	
G3	TOTALE DA CONSIDERARE AI FINI ISEE (=G1+G2)	
Individuazione dei parametri correttivi:		
G4	Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare =1 se il nucleo è formato da un solo componente =1,57 se il nucleo è formato da due componenti = 2,04 se il nucleo familiare è formato da tre componenti = 2,46 se il nucleo è formato da quattro componenti = 2,85 se il nucleo è formato da cinque componenti maggiorazione di +0,35 per ogni ulteriore componente	
Altri parametri correttivi:		
G5	- in caso di assenza di un genitore e presenza di figli minori (=0,2)	
G6	- per ogni componente con handicap o invalidità superiore al 66% (=0,5) (I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1 del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)	
G7	- per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (=0,2)	
G8	TOTALE PARAMETRI (sommare i valori di cui alle righe G4, G5, G6, G7)	
G9	INDICATORE ISEE (=G3/G8, con approssimazione alle 1.000 lire per difetto)	

La validità della presente certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria (24 mesi dalla data dell'attestazione provvisoria su riportata, e comunque non oltre il triennio di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 1999). Può essere presentata ad altri enti per l'erogazione di altre prestazioni sociali agevolate. Il richiedente esibirà, a richiesta dell'ente erogatore, la dichiarazione sostitutiva contenente l'attestazione provvisoria ed effettuerà una dichiarazione integrativa, qualora l'ente debba applicare un diverso sistema di calcolo della situazione economica del richiedente.

..... li,

Ufficio

Il responsabile del procedimento

.....
(firma)

ANNOTAZIONI

NOTE ESPLICATIVE PER LA CERTIFICAZIONE ED ESEMPLIFICAZIONI PER IL CALCOLO AL FINI DELLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'**1. Questioni di carattere generale**

La certificazione è rilasciata, a domanda del richiedente, dall'ente erogatore la prestazione sociale agevolata, ovvero dai comuni o dai centri di assistenza fiscale, quantunque non erogino la prestazione medesima, qualora gli enti erogatori abbiano comunicato a detti soggetti i criteri di calcolo applicabili.

È perciò possibile che il richiedente sia in possesso di una certificazione rilasciata per una certa prestazione e che la esibisca ad un altro ente erogatore per le prestazioni agevolate di quest'ultimo. In tal caso, l'ente cui il richiedente si rivolge deve verificare se nella certificazione presentata si fa riferimento allo stesso nucleo familiare e se è stato utilizzato un identico sistema di calcolo per la valutazione del patrimonio. Diversamente, l'ente dovrà provvedere ad una nuova determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, e a rilasciare, se richiesto, una nuova certificazione. L'ente erogatore è tenuto ad utilizzare i dati presenti nella certificazione: se questi risultano insufficienti, richiederà la dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione presentata è stata effettuata e, infine, solo se anche dalla dichiarazione sostitutiva non emergono tutti gli elementi sufficienti per il nuovo calcolo dell'indicatore, richiederà una dichiarazione integrativa, relativa esclusivamente ai dati necessari per il calcolo.

Si richiama l'attenzione degli enti che erogano più prestazioni sociali agevolate sulla opportunità di utilizzare la facoltà prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1998 (nonché dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221), in modo tale che il riferimento a nuclei familiari con diversa composizione e l'applicazione di diversi coefficienti di valutazione del patrimonio avvenga per quanto effettivamente necessario, in ragione della particolarità delle prestazioni sociali agevolate da erogare. È infatti opportuno evitare un eccesso di dichiarazioni, attestazioni e certificazioni per le prestazioni agevolate erogate da un medesimo ente e facilitare, per converso, la più ampia utilizzazione dei medesimi atti da parte dei cittadini richiedenti. Del resto, l'ente erogatore può liberamente, in ragione delle proprie esigenze, stabilire diverse soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate, pur restando identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Nel modello-tipo di certificazione le operazioni di calcolo sono state rappresentate in modo tale da rendere più semplice agli interessati l'effettuazione del calcolo stesso per proprio conto, qualora intendano verificare la correttezza della procedura utilizzata.

2. Arrotondamenti dei valori della certificazione.

I valori risultanti dalle operazioni indicate nelle righe F16, F19, F20, F23 della certificazione sono arrotondati all'unità per difetto, qualora compaiano decimali; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti valori eliminando i decimali (es.: per 1.654,23 indicare 1.654). I valori risultanti dalle operazioni indicate nelle righe F11, F24 e G9, sono arrotondati alle 1.000 lire per difetto, qualora compaiano centinaia, decine o unità di lire; in sostanza, occorre "troncare" i suddetti valori azzerando centinaia, decine o unità (es.: per 1.543 indicare 1.000).

3. Procedure per il calcolo della situazione economica per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della misura dei relativi benefici e dell'eventuale ISEE.

Quando il richiedente presenta la dichiarazione per ottenere gli assegni per il nucleo familiare o di maternità, il calcolo della situazione economica del nucleo, valevole per la concessione di questi benefici, è effettuato secondo quanto indicato nei Quadri E, F ed H della certificazione; in particolare, la situazione economica del nucleo familiare è quella rappresentata nel Quadro H, riga H1. Se il comune deve procedere, sulla base della dichiarazione dell'interessato, alla determinazione anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente, occorre effettuare anche le operazioni di calcolo previste nei Quadri F-bis e G. Questo, perché i due calcoli (per la situazione economica del nucleo valida per gli assegni per il nucleo e di maternità e per l'ISEE) sono da effettuarsi con procedura diversa: nella procedura di calcolo, per gli assegni (Quadro F), infatti, occorre "scorporare" dal calcolo del patrimonio immobiliare la casa di abitazione di proprietà, mentre ai fini dell'ISEE occorre seguire il sistema ordinario. Lo "scorporo" dal patrimonio immobiliare della casa di abitazione di proprietà non incide, ovviamente, sulla detrazione di lire 2.500.000 (ovvero di 3.500.000) dal

reddito, operazione che, pertanto, segue sempre la disciplina ordinaria (Quadro E).

3.1. A titolo esemplificativo, e ferma restando la sussistenza degli altri requisiti di legge relativi alla composizione del nucleo, si rappresenta di seguito una procedura per individuare se e in che misura spetta l'assegno per il nucleo familiare. A tal fine è necessario:

a) calcolare la situazione economica del nucleo, secondo quanto indicato nei Quadri E, F e H: il risultato di queste operazioni è il valore da riportare nel Quadro H, riga H1 della certificazione;

b) calcolare la "soglia del diritto" e la misura del beneficio da erogare; per questo calcolo, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e del regolamento attuativo, si può procedere nel seguente modo:

ANNOTAZIONI

.....

.....

H1	VALORE ANNUO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO		(valore di H1, Quadro H)
H2	VALORE ANNUO DELLA SITUAZ. ECONOMICA PREVISTA DALLA LEGGE PER IL NUCLEO BASE (art. 65, con rivalutazione ISTAT)		36.000.000 per il 1999
H3	BENEFICIO MENSILE (art. 65, con rivalutazione ISTAT)		200.000 per il 1999
H4	PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA DEL NUCLEO BASE	2,85	
Individuazione dei parametri correttivi:			
H5.1	Parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare = 2,46 se il nucleo è formato da quattro componenti = 2,85 se il nucleo è formato da cinque componenti = 3,20 se il nucleo è formato da sei componenti = 3,55 se il nucleo è formato da sette componenti = 3,90 se il nucleo è formato da otto componenti maggiorazione di +0,35 per ogni ulteriore componente		
H5.2	- in caso di assenza di un genitore e presenza di figli minori (=0,2)		
H5.3	- per ogni componente con handicap o con invalidità superiore al 66% (=0,5)		
H5.4	- per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o impresa (=0,2)		
H5.5	TOTALE PARAMETRI CORRETTIVI (sommare i valori di tutti i parametri da H5.1 a H5.4)		
H6	VALORE ANNUO DI LEGGE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO RIPARAMETRATA (H5.5/H4 arrotondamento al centesimo x H2)		
SE IL VALORE DI H1 NON E' SUPERIORE AL VALORE DI H6, IL BENEFICIO PUO' ESSERE CONCESSO. PER LA SUA MISURA SI PROCEDE COME DI SEGUITO:			
H7	VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI LEGGE PREVISTA PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO NELLA MISURA INTERA $H6 - (2 \times H3 \times 13)$		
	BENEFICIO MENSILE (PER 13 MENSILITA' - DA CORRISPONDERE PER IL PERIODO DI GODIMENTO DEL BENEFICIO):		
H8	INDICARE IL VALORE DI H3, SE IL VALORE DI H1 E' UGUALE O INFERIORE AL VALORE DI H7		
H9	INDICARE IL VALORE $[1/2 \times (H6 - H1) \times 1/13]$ SE IL VALORE DI H1 E' SUPERIORE AL VALORE DI H7		

La suddetta procedura va completata con l'indicazione del periodo temporale per il quale il richiedente ha diritto al beneficio.

3.2. Utilizzando un sistema analogo a quello indicato al punto 3.1., con i necessari adattamenti derivanti dalla diversa disciplina di legge sui requisiti economici, sul periodo del beneficio e sulla misura dello stesso, si può procedere ad individuare se e in che misura spetta l'assegno di maternità, tenendo conto che:

a) per l'assegno di maternità il beneficio complessivo è relativo, nel massimo, a cinque mesi;

b) per lo stesso periodo in cui l'assegno è concesso, occorre verificare, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessata, se sussistono indennità corrisposte da enti previdenziali per la nascita del figlio; detta cifra dovrà essere detratta dal beneficio che teoricamente può essere concesso in relazione al periodo considerato.

ALLEGATO B

Caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva, dell'attestazione provvisoria e della certificazione; modalità per lo scambio dei dati in formato elettronico.

Si omette

*Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999
(G.U. 19 luglio 1999, n. 167)*

Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi.

Art. 1 - Requisiti minimi per beneficiare dei contributi.

1. La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da effettuarsi sulla base di apposita graduatoria comunale, è assoggettata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;

b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.

2. Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

3. Ai fini della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

— Il D.Lgs. n. 109/1998, è riportato sotto i numeri 2 e 3.

— Legge n. 431/1998.

Art. 11 - Fondo nazionale.

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonchè, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonchè di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire

600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

— La legge n. 468/1978, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

— La legge 14 febbraio 1963, n. 60, reca: «Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. - Cassa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1963, n. 44.

— L'art. 61 del D.Lgs. n. 112/1998 reca: «Disposizioni finanziarie».

— La legge n. 392/1978, reca: «Disciplina delle locazioni di immobili urbani».

Art. 2 - Adempimenti regionali e comunali.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tenuto anche conto della configurazione del mercato delle abitazioni in locazione nelle diverse realtà comunali e con riferimento ai valori degli affitti di alloggi con caratteri tipologici comparabili rispetto a quelli dell'edilizia residenziale pubblica.

3. I comuni fissano l'entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonchè con riferimento ai seguenti criteri:

a) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;

b) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno.

4. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.

— L'art. 11 della legge n. 431/1998, è riportato in calce all'art. 1.

ANNOTAZIONI

Comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica concernente il rendimento medio annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1998, ai sensi della tabella 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305. (In G.U. 6 settembre 1999, n. 209 - S.O.).

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1998 è pari al 4,95%.

Circolare INPS 20 settembre 1999, n. 179.

**Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 306 del 15 luglio 1999.
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità
concessi dai Comuni ai cittadini italiani residenti.**

SOMMARIO

È prevista la concessione da parte dei Comuni e la relativa erogazione da parte dell'INPS ai cittadini italiani residenti in possesso di determinati requisiti reddituali di:

- un assegno per il nucleo familiare di Lit. 200.000 mensili per tredici mensilità per i nuclei in cui siano compresi almeno tre figli minori;
- un assegno di maternità pari a Lit. 200.000 nel limite massimo di cinque mensilità.

Le prestazioni non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali. L'assegno per il nucleo familiare è compatibile con analoghe provvidenze erogate dall'INPS, mentre l'assegno di maternità non può essere cumulato con altri trattamenti previdenziali di maternità, ad eccezione dell'eventuale quota differenziale.

Sulla G.U. 6 settembre 1999, n. 209, serie generale, supplemento ordinario è stato pubblicato il D.M. 15 luglio 1999, n. 306 del Ministro per la solidarietà sociale, contenente il Regolamento attuativo degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dall'art. 50 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Le norme in esame prevedono la concessione da parte dei Comuni e la relativa erogazione da parte dell'INPS dei sottoindicati benefici:

- un assegno per il nucleo familiare pari a Lit. 200.000 mensili (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali) per tredici mensilità per i nuclei in cui siano compresi almeno tre figli minori, con effetto dal 1 gennaio 1999;

- un assegno di maternità pari a Lit. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità per i figli nati successivamente al 1 luglio 1999 e fino al 30 giugno 2000 (per i parti successivi al 1 luglio 2000 è prevista una elevazione dell'importo) e sempreché la cittadina italiana non benefici di trattamenti previdenziali; l'assegno stesso è corrisposto per la sola quota differenziale, qualora la cittadina usufruisca di trattamenti previdenziali di maternità di importo inferiore all'assegno concesso dal Comune.

Tali prestazioni sono corrisposte in favore dei cittadini italiani residenti in possesso dei requisiti reddituali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Anche se la questione non è di diretto interesse per l'Istituto, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 306 del 1999 citato, i cittadini italiani interessati dovranno presentare domanda al Comune nel cui territorio risiedono entro i seguenti termini perentori:

- a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno per il nucleo familiare;
- b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.

In sede di prima attuazione, peraltro, la domanda di assegno per il nucleo familiare per l'anno 1999 e la domanda di assegno di maternità

per i figli nati dopo il 1 luglio 1999 potranno essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore del Regolamento, cioè entro il 21 marzo 2000.

Per quanto attiene la competenza dell'Istituto si forniscono le prime indicazioni.

A) Disposizioni Generali.

Le prestazioni in oggetto sono «concesse» dai Comuni che provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicano all'Istituto i dati necessari per l'emissione dei relativi assegni da parte dell'INPS, cui spetta l'effettuazione del pagamento in nome e per conto dei Comuni stessi.

I dati necessari al pagamento sono forniti dai Comuni mediante:

- trasmissione telematica via Internet
- supporto magnetico (floppy disk per PC) da consegnare alle Agenzie
- modulo a lettura ottica predisposto dall'INPS, sempre da consegnare alle Agenzie.

Lo schema del modulo a lettura ottica, i tracciati records dei supporti magnetici e dei flussi telematici verranno inviati al più presto per la diffusione ai Comuni di propria appartenenza territoriale e verranno comunque pubblicati sul sito INTERNET dell'Istituto.

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato nell'ambito del processo assicurato/pensionato, utilizzando, ove possibile, le sinergie telematiche già in atto o da sviluppare con i Comuni.

Si precisa fin d'ora, comunque, che le informazioni relative ai pagamenti disposti dall'Istituto saranno messe a disposizione dei Comuni per via telematica o, nell'impossibilità, con i mezzi tradizionali.

Si comunica, ad ogni buon fine, che l'Istituto predisporrà un software per i Comuni che consentirà l'acquisizione ed il controllo delle informazioni necessarie per il pagamento delle prestazioni. Tale software renderà possibile la creazione di un flusso telematico da trasmettere agli archivi centrali o di un supporto magnetico da consegnare alle Agenzie. Ovviamente, per le Agenzie medesime, verrà approntata una apposita procedura per controllare i supporti magnetici inoltrati dai Comuni e trasmettere le relative informazioni agli archivi centrali.

Verrà inoltre adeguato il software dei sistemi di lettura ottica per permettere l'acquisizione dei moduli cartacei e la preparazione dei flussi informativi da trasmettere agli archivi centrali.

Nelle more della consegna ai Comuni dei moduli a lettura ottica gli stessi potranno usare in via provvisoria i modelli cartacei non ottici secondo lo schema fornito dall'INPS.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi predisporrà una procedura per consentire l'acquisizione, il controllo e la trasmissione agli archivi centrali delle informazioni riportate sui moduli anche nei casi in cui

ANNOTAZIONI

dovessero pervenire su modulario non a lettura ottica.

Le Agenzie avranno cura di invitare i cittadini interessati, in occasione di eventuali richieste di prestazioni avanzate direttamente all'I.N.P.S., a rivolgersi agli appositi uffici del Comune sia per la domanda che per l'assistenza relativa alla documentazione riguardante la situazione economica, come previsto dall'art. 5 del decreto.

Con successiva circolare saranno impartite istruzioni in merito alla procedura automatizzata di pagamento degli assegni, nonché agli adempimenti relativi alle rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi ai fini del rimborso da parte del Ministro per la solidarietà sociale.

B) Assegno per il Nucleo Familiare.

Sotto l'aspetto normativo la prestazione erogata ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448 del 1998 interferisce con l'erogazione dei trattamenti di famiglia a carico dell'I.N.P.S. (assegno per il nucleo familiare ed assegni familiari) sia sotto il profilo della compatibilità che sotto quello della determinazione del reddito.

L'assegno di cui alla citata norma, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.M. n. 306 del 1999, può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dall'I.N.P.S. Non sono pertanto operanti, in tali casi, le norme che escludono, per i trattamenti di famiglia, tanto la possibilità di duplicare la stessa prestazione (sia che essa spetti a titolo diverso allo stesso soggetto sia che spetti a soggetti diversi per gli stessi familiari) quanto la possibilità di duplicare le diverse prestazioni eventualmente spettanti - assegno per il nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione o analoghi trattamenti comunque denominati - relativamente ai medesimi beneficiari (sia che essi spettino, a diverso titolo, al medesimo soggetto sia che spettino a soggetti diversi).

L'art. 4, comma 7, del D.M. n. 306 del 1999 stabilisce, inoltre, che l'assegno di cui all'art. 65 non costituisce reddito ai fini fiscali né previden-

ziali. Esso, quindi, non va computato né per la determinazione del reddito individuale mensile ai fini del carico, per l'erogazione degli assegni familiari, né per il calcolo del reddito familiare complessivo ai fini dell'erogazione sia degli assegni familiari che dell'assegno per il nucleo familiare a carico dell'Istituto.

Per quanto attiene al pagamento dell'assegno di cui al più volte citato art. 65, si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. n. 306 del 1999, le Agenzie provvederanno al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

Peraltro, in sede di prima attuazione, il pagamento della prestazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione dei dati riferiti al semestre solare precedente.

C) Assegno di Maternità.

L'assegno di cui trattasi, su cui non vanno operate le trattenute fiscali, non può essere cumulato con analoghi trattamenti di maternità, salvo quanto previsto per il riconoscimento della quota differenziale per i casi in cui i trattamenti stessi sono di importo inferiore all'assegno di maternità.

L'importo dell'assegno in questione o dell'eventuale quota differenziale è determinato dal Comune, nel limite massimo di cinque mensilità, tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

Le Agenzie provvederanno al pagamento in unica soluzione dell'assegno con cadenza mensile, e comunque non oltre 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.

In sede di prima attuazione, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione dei suddetti dati.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo di Gabinetto del Ministro per la solidarietà sociale - Prot. n. GAB/1510/99 del 17 novembre 1999.

Applicazione del decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 306, «Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144».

A seguito della pubblicazione del regolamento in oggetto, numerosi Comuni e la Provincia autonoma di Trento hanno formulato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali diverse richieste di chiarimento.

La rilevanza generale degli argomenti avanzati ha consigliato di predisporre una nota di risposta ai quesiti indirizzata, per opportuna conoscenza, a tutti i Comuni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all'INPS onde verificare tempestivamente le modalità di applicazione, anche alla luce della prossima emanazione dei provvedimenti comunali di concessione dei benefici.

Si prega, pertanto, di comunicare questa nota agli uffici competenti e ai centri di assistenza fiscale operanti nel territorio. La stessa sarà disponibile presso il sito del Dipartimento www.affarisociali.it. Nel medesimo sito saranno in futuro pubblicate anche le risposte relative ai quesiti di tipo generale.

Riguardo alle più rilevanti questioni presenti nei quesiti dei Comuni, sentite le amministrazioni statali competenti, si ritiene di poter precisare quanto segue.

1. Imposta di bollo per le domande per gli assegni, per le dichiarazioni sostitutive, le attestazioni provvisorie. Alle domande per gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, e alla documentazione allegata sono applicabili i benefici dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, in applicazione dell'articolo 8, terzo comma, e 9, primo comma, della vigente tabella delle esenzioni, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

2. Tempo della dichiarazione. La regola generale è che la dichiarazione sostitutiva deve rappresentare il nucleo familiare esistente al momento della dichiarazione medesima (e dunque della domanda cui la dichiarazione è allegata); la situazione economica del nucleo sarà, pertanto, riferita ai soggetti componenti il nucleo medesimo. Si ricorda che, ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e come si ricava dalle istruzioni alla dichiarazione sostitutiva di cui al D.M. 29 luglio 1999, per situazione economica al momento della dichiarazione dovrà intendersi il valore della situazione reddituale derivante dall'ultima dichiarazione dei redditi (o ultima certificazione del soggetto erogatore) sommato al valore della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) posseduta al 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione medesima. Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 306 del 1999, il richiedente l'assegno per il nucleo familiare può proporre domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la prestazione; in via di prima applicazione, questo termine è ulteriormente spostato al 21 marzo 2000 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento) per gli assegni relativi al 1999. Poiché la dichiarazione sostitutiva deve rappresentare la situazione al momento della domanda, ciò comporta che se a quel momento il richiedente (anzi: il suo nucleo familiare) si trova nella soglia del diritto stabilita dalla legge, l'assegno potrà essere concesso per i 12 mesi (e per 13 mensilità). Pertanto, se, ad esempio, la domanda è proposta il 15 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede la presentazione, la dichiarazione sostitutiva dovrà comunque rappresentare la situazione al momento della domanda (nell'esempio, al 15 gennaio), solo che l'erogazione avverrà per l'anno precedente. Giova, a tal

ANNOTAZIONI

.....

.....

proposito, precisare che la disposizione con la quale si afferma che il diritto all'assegno per il nucleo familiare cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica è confermativa della necessità di una nuova domanda per ciascun anno nel quale il beneficio è richiesto ve che, per l'appunto, occorrerà valutare la situazione economica del nucleo familiare in relazione al tempo nel quale ogni domanda è proposta. Allo stesso modo occorrerà comportarsi per l'assegno di maternità: ciò che è rilevante è la situazione familiare ed economica al momento della dichiarazione (e della domanda).

3. Caso eccezionale (transitorio) di presentazione di dichiarazione riferita ad un tempo precedente a quello della domanda. In via transitoria, nel caso in cui, a causa del venir meno del numero richiesto di figli minori (ad esempio, un figlio sia diventato maggiorenne a luglio del 1999), il diritto all'assegno per il nucleo familiare sia cessato prima dell'effettiva possibilità di proporre domanda, si ritiene corretto accogliere la domanda corredata di dichiarazione «storica», cioè riferita al periodo in cui il diritto sussisteva (nell'esempio fatto, dal 1° gennaio al 31 luglio 1999); questa dichiarazione potrà non ricevere attestazione provvisoria, ed essere utilizzata esclusivamente per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel periodo considerato.

4. Rilevanza delle modificazioni del nucleo familiare. Rilevante per il diritto e la sua cessazione sarà sempre, per l'assegno per il nucleo familiare, la presenza nel nucleo di tre figli minori, anche quando questo evento si verifichi nel corso dell'anno: in tal caso il beneficio sarà concesso solo per i mesi nei quali il requisito si è verificato. Le altre modificazioni del nucleo familiare (siano esse più o meno vantaggiose per il calcolo della situazione economica del nucleo stesso), che il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente, susseguenti alla presentazione della domanda, non sono rilevanti per il beneficio concesso per l'anno di riferimento; di esse occorrerà tenere conto, invece, se la presentazione sarà poi richiesta per l'anno successivo.

5. Divieto di concessione dell'assegno a nuclei composti dalle stesse persone. All'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 306 del 1999 è stabilito che l'assegno per il nucleo familiare è concesso previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso. In sostanza, deve evitarsi che, per un medesimo periodo temporale (annuale, ovvero infra-annuale per il caso di limitata sussistenza del requisito dei tre figli minori), possano beneficiare dell'assegno nuclei coincidenti. Il caso più evidente riguarda la proposizione della domanda da parte di ciascuno dei due genitori dei minori: in tal caso si ritiene che debba seguirsi il criterio della concessione del beneficio al solo genitore che per primo ha presentato la domanda. Possono, tuttavia, presentarsi anche casi di richiesta dell'assegno sulla base di una composizione del nucleo nel quale siano presenti soggetti che sono già stati tenuti presenti nella concessione di altro assegno *ad altro o allo stesso nucleo familiare*. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.M. n. 306 del 1999, deve ritenersi esclusa questa possibilità.

6. Efficacia della dichiarazione (o della certificazione). Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva completa dell'attestazione provvisoria (o la certificazione, per chi ne sia in possesso), la cui validità non sia scaduta al momento della domanda medesima; è inteso che detta dichiarazione (o certificazione) continua ad essere pienamente efficace a condizione che sussistano i medesimi elementi (composizione del nucleo familiare e requisiti economici del nucleo): è pertanto opportuno che di ciò l'interessato sia pienamente consapevole al momento della proposizione di una nuova domanda. In tal senso, è bene ricordare che, ai fini del decreto legislativo n. 109 del 1998, la validità dell'attestazione provvisoria (24 mesi dalla data del suo rilascio) comporta la possibilità da parte dell'interessato di esibirla ad una pubblica amministrazione, con la conseguenza che il procedimento per il quale l'attestazione è esibita possa (anzi: debba) avere inizio. La validità temporale dell'attestazione provvisoria (o della certificazione), in tal senso, è un elemento di semplificazione dei procedimenti. Tuttavia, ogni qual volta l'interessato propone una *nuova domanda*, ed allega ad essa una dichiarazione sostitutiva (o certificazione) precedentemente rilasciata, è inteso che confermi la stessa dichiarazione al tempo della domanda: l'ente erogatore, quando effettua i controlli, verificherà pertanto che quanto dichiarato sia corrispondente alla composizione del nucleo familiare al momento della domanda, nonché alla situazione reddituale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi (ultima rispetto al tempo della domanda) e alla situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente alla presentazione della domanda. Pertanto, se al momento della nuova domanda la situazione familiare ed economica non è più quella rappresentata nella dichiarazione, il richiedente dovrà effettuare una dichiarazione sostitutiva aggiornata, ovvero,

se del caso, specificare nella domanda i mutamenti intervenuti, rilevanti per la concessione o meno del beneficio o per la sua diversa misura.

7. L'identificazione del soggetto richiedente. Il deve possedere i requisiti soggettivi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998. Non si ritiene, pertanto, possibile concedere il beneficio a richiedenti stranieri extracomunitari o apolidi: ciò, in considerazione del carattere specifico degli istituti disciplinati dalle citate disposizioni, peraltro successive alla legge 6 marzo 1998, n. 40, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Per l'assegno di maternità l'unico soggetto abilitato a richiedere il beneficio è la madre del bambino nato dal 2 luglio 1999. Per l'assegno per il nucleo familiare, il soggetto abilitato a richiedere il beneficio è uno dei genitori (genitore con tre o più figli minori, come recita l'articolo 65 della legge n. 448 del 1998), responsabile delle dichiarazioni anagrafiche (articolo 2, comma 3, del D.M. n. 306 del 1999); in tal caso, è sufficiente che i requisiti soggettivi siano posseduti dal genitore che richiede il beneficio. Per «responsabile delle dichiarazioni anagrafiche» deve intendersi il genitore componente della famiglia anagrafica della quale fanno parte i minori (o almeno tre di essi) e sui quali egli ha la potestà genitoriale; ciò si evince dal richiamo all'articolo 6 del D.P.R. n. 223 del 1989. Si ritiene, pertanto, che l'assegno non possa essere concesso al genitore che, pur avendo figli minori a carico ai fini IRPEF, non li abbia con sé nella propria famiglia anagrafica. Si fa presente che nel disegno di legge finanziaria per il 2000 presentato dal Governo (articolo 35) (*La riforma è stata poi, attuata, con l'art. 49, commi da 8 a 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*) è prevista una generale riforma dell'assegno di maternità a far data dal 1° luglio 2000, che, se approvata dal Parlamento, comporterà un ampliamento sia dei soggetti aventi diritto («donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno») sia dei casi nei quali l'assegno potrà essere concesso (nascita, adozione e affidamento preadottivo). Inoltre, si fa presente che, sulla base delle osservazioni avanzate dai comuni, questo Dipartimento sta esaminando la possibilità di introdurre modifiche nella disciplina regolamentare, volte ad individuare ulteriori soggetti abilitati a richiedere l'assegno per il nucleo familiare.

8. Cosa deve intendersi per «figlio». Si ricorda che nel caso dell'assegno per il nucleo familiare per figli devono intendersi i figli naturali o legittimi o adottivi, tutti, come si è detto, figli del soggetto richiedente.

9. L'evento nascita e i parti gemellari o plurigemellari. L'articolo 3 del D.M. n. 306 del 1999 dispone in ordine all'assegno di maternità. L'evento a cui si fa riferimento è la nascita di un figlio, per cui deve intendersi che l'assegno è concesso per ciascun figlio nato (la misura dell'assegno sarà, pertanto, un multiplo di quella prevista dalla legge). Per espressa disposizione di regolamento, il figlio neonato va sempre ricompreso nel nucleo familiare della madre, anche se è nato in comune diverso da quello di residenza della madre, quest'ultimo dovendosi considerare comunque il comune competente alla concessione del beneficio. Quanto detto vale sia nel caso di corresponsione dell'assegno per l'intero sia nel caso di corresponsione della quota differenziale di cui al comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998. Si ritiene che l'assegno possa essere concesso, altresì, anche nel caso di morte del figlio neonato e, analogamente ai casi in cui ciò è previsto per le indennità già garantite dalla legge alle lavoratrici, nella misura intera (salvo il caso della corresponsione della sola quota differenziale).

10. La determinazione della quota differenziale. Per la determinazione della quota differenziale di cui al comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, si deve sottrarre dal beneficio complessivamente conseguibile l'indennità complessiva in godimento, compresa quella riferita al periodo di astensione obbligatoria precedente al parto.

11. Il sistema di calcolo della situazione economica del nucleo familiare, valevole per la concessione degli assegni. Nel D.M. n. 306 del 1999 e nel D.M. 29 luglio 1999 vi sono tutti gli elementi per poter effettuare con sicurezza il calcolo del beneficio per l'assegno per il nucleo familiare (e, corrispondentemente, per l'assegno di maternità). Basterà, infatti, seguire le operazioni indicate nella certificazione (D.M. 29 luglio 1999, allegato A-parte seconda, che contiene tutti i sistemi di calcolo, compresi quelli da utilizzare per gli assegni) ai **Quadri E** (redditi), **F** (patrimonio assegni) e **H** (indicatore della situazione economica del nucleo familiare valevole per gli assegni), e continuare poi utilizzando la procedura descritta nelle «Note esplicative per la certificazione ed esemplificazioni per il calcolo ai fini della concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità» (sempre in D.M. 29 luglio 1999, pagine 45 e 46 della *Gazzetta Ufficiale* 6.9.99, suppl. ordinario n. 169): queste indicazioni rappresentano, infatti, per semplicità e univocità del calcolo del beneficio, la corretta applicazione di quanto previsto nel D.M. n. 306 del 1999 (articolo 4, commi 5 e 6, e allegato A). Si ricorda che ciò che

ANNOTAZIONI

viene in rilievo, per il calcolo esatto della misura del beneficio, è unicamente l'indicatore della situazione economica di legge (articoli 65 e 66) riparametrato e l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, che si ottiene sommando i valori reddituali e quelli patrimoniali, secondo le prescrizioni del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221. Pertanto, i Quadri F-bis e G della certificazione saranno utilizzati solo nel caso in cui l'interessato richieda espressamente il rilascio della certificazione, e dunque anche il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, da utilizzare esclusivamente per altre prestazioni agevolate (ad esempio: asili nido, mense scolastiche, tasse universitarie, ecc.); si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 21 luglio 1999, n. 305, la certificazione può essere rilasciata solo se gli enti erogatori hanno comunicato il sistema di calcolo applicabile (quale nucleo familiare viene in rilievo per quella prestazione e quali specifici coefficienti di valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare sono stati applicati). Per ulteriore chiarezza si riproduce qui di seguito la procedura corretta da adottare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica valevole per gli assegni e per determinare la misura del beneficio. I quadri, le colonne e le righe sono quelli contenuti nel modello di dichiarazione sostitutiva e di certificazione (D.M. 29 luglio 1999); i valori sono quelli vigenti per il 1999 (indicatore della situazione economica previsto dalla legge e misura del beneficio, percentuale del reddito sul patrimonio mobiliare, ecc.):

procedura di calcolo per l'assegno per il nucleo familiare (assegno 1999):

E1 Reddito complessivo del nucleo familiare (somma valori Quadro D, colonna B e C, dichiarazione)	
E2 Reddito figurativo del patrimonio mobiliare (4,95% di C1)	
E3 Detrazione per residenza in abitazione in locazione (2.500.000 o 3.500.000 nei casi previsti)	
E4 Totale di reddito da considerare (E1+E2+E3)	
F1 Consistenza del patrimonio mobiliare (C1)	
F2 Consistenza complessiva del patrimonio immobiliare (C12+C13+...C21, colonna D)	
F3 Valore ai fini ICI della casa di abitazione (valori Quadro C, seconda tabella, colonna D, bene colonna F)	
F4 Consistenza del patrimonio immobiliare valevole per gli assegni (F2-F3)	
F5 Capitale residuo mutui contratti (C12+C13+...C21, colonna E)	
F6 Capitale residuo mutuo per la casa di abitaz. (valori Quadro C, seconda tabella, colonna E, bene colonna F)	
F7 Totale detrazioni valevoli per gli assegni (F5-F6)	
F8 Franchigia (50.000.000)	
F9 Consistenza del patrimonio del nucleo familiare per gli assegni (F1+F4-F7-F8; se negativo, indicare 0)	
F10 Coefficiente di valutazione	
F11 Totale del patrimonio da considerare F9*F10, con approssimazione alle 1.000 lire per difetto)	0,2
H1 Situazione economica del nucleo (E4+F11)	
H2 Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base	36.000.000
H3 Beneficio mensile di legge intero	200.000
H4 Parametro della scala di equivalenza del nucleo base	2,85
H5.1 Parametro correttivo composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza ordinaria)	
H5.2 Parametro correttivo assenza di un genitore e presenza di figli minori (0,2)	
H5.3 Parametro correttivo per ogni componente con handicap permanente o invalidità sup. al 66% (0,5)	
H5.4 Parametro correttivo presenza figli minori con entrambi i genitori che lavorano (0,2)	
H5.5 Totale parametri correttivi (somma valori da H5.1 a H5.4)	
H6 Valore annuo di legge della situazione economica riparametrata (H5.5/H4 arrotondato al centesimo *H2)	

Il beneficio può essere concesso se H1 non è superiore ad H6. Per la misura si procede come di seguito:

riore ad H6. Per la misura si procede come di seguito:

- H7 Valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera (H6-5.200.000)
- H8 Beneficio mensile: indicare il valore di H3, se il valore di H1 è uguale o inferiore al valore di H7
- H9 Beneficio mensile: indicare il valore (H6-H1)/26, se il valore di H1 è superiore al valore di H7

procedura di calcolo per l'assegno di maternità (assegno 1999):

E1 Reddito complessivo del nucleo familiare (somma valori Quadro D, colonne B e C, della dichiarazione)	
E2 Reddito figurativo del patrimonio mobiliare (4,95% di C1)	
E3 Detrazione per residenza in abitazione in locazione (2.500.000 o 3.500.000 nei casi previsti)	
E4 Totale del reddito da considerare (E1+E2-E3)	
F1 Consistenza del patrimonio mobiliare (C1)	
F2 Consistenza complessiva del patrimonio immobiliare (C12+C13+...C21, colonna D)	
F3 Valore ai fini ICI della casa di abitazione (valori Quadro C, seconda tabella, colonna D, bene colonna F)	
F4 Consistenza del patrimonio immobiliare valevole per gli assegni (F2-F3)	
F5 Detrazione per mutui contratti (C12+C13+...C21, colonna E)	
F6 Mutuo contratto per la casa di abitazione (valori Quadro C, seconda tabella, colonna E, bene colonna F)	
F7 Totale detrazioni valevoli per gli assegni (F5-F6)	
F8 Franchigia (50.000.000)	
F9 Consistenza del patrimonio del nucleo familiare per gli assegni (F1+F4-F7-F8; se negativo, indicare 0)	
F10 Coefficiente di valutazione	
F11 Totale del patrimonio da considerare (F9*F10, con approssimazione alle 1.000 lire per difetto)	0,2
H1 Situazione economica del nucleo (E4+F11)	
H2 Valore annuo della situazione economica prevista dalla legge	
H3 Beneficio complessivo di legge intero (1.000.000 per ogni figlio nato, in caso di parti gemellari o plurigemelli.)	50.000.000
H3.1 Beneficio complessivo già in godimento	
H4 Parametro della scala di equivalenza del nucleo base	
H5.1 Parametro correttivo composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza ordinaria)	2,04
H5.2 Parametro correttivo assenza di un genitore e presenza di figli minori (0,2)	
H5.3 Parametro correttivo per ogni componente con handicap permanente o invalidità sup. al 66% (0,5)	
H5.4 Parametro correttivo presenza figli minori con entrambi i genitori che lavorano (0,2)	
H 5.5 Totale parametri correttivi (somma dei valori da H5.1 a H5.4)	
H6 Valore annuo di legge della situazione economica riparametrata (H5.5/H4 arrotondato al centesimo *H2)	
Il beneficio può essere concesso, se il valore di H1 non è superiore al valore di H6, nella misura seguente:	
H7 Beneficio complessivo da attribuire =H3-H3.1	

Si segnala che il valore da attribuire al parametro «per ogni componente con handicap o invalidità superiore al 66%» è 0,5 e non 0,5% (errore materiale, contenuto nella riga G6 di pagina 44 della Gazzetta Ufficiale, nonché nella corrispondente riga H5.3 di pagina 46). Si fa presente, infine, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10.11.99, serie generale n. 264, pag. 76, una rettifica del primo periodo del punto 4 dell'allegato A al D.M. n. 306 del 1999 («Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221»).

12. Esercizio delle funzioni comunali in forma associata. La competenza attribuita ai singoli comuni dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 è suscettibile di esercizio in forma associata, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990. Deve, tuttavia, precisarsi che l'at-

ANNOTAZIONI

.....

.....

tribuzione di tale competenza a consorzi già costituiti non può realizzarsi se non sul presupposto di una espressa deliberazione dei consigli comunali interessati, in considerazione della specificità delle funzioni da gestire. Dell'eventuale esercizio della competenza ai sensi delle disposizioni ricordate dovrà darsi atto nei provvedimenti di concessione dei benefici.

13. Altri aspetti relativi alla disciplina generale. Per quanto riguarda alcuni aspetti relativi alla disciplina generale (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successivi decreti attuativi), deve precisarsi quanto segue:

a) la dichiarazione sul patrimonio immobiliare in possesso dei componenti del nucleo familiare deve essere fatta anche riguardo agli immobili che beneficiano dell'esenzione ICI: ciò rileva, infatti, non è applicazione dell'imposta, quanto la determinazione del valore dell'immobile, per il quale deve essere preso a riferimento il valore ICI, da calcolare con le ordinarie modalità;

b) il reddito da prendere in considerazione è quello complessivo (risultante dalla dichiarazione dei redditi), ovvero quello imponibile IRPEF nel caso in cui non vi sia stata dichiarazione ma solo emissione della certificazione da parte del soggetto erogatore; per i redditi agrari, occorre osservare le disposizioni del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e le istruzioni alla dichiarazione sostitutiva (la circolare ministeriale è stata infatti sostituita dalle espresse previsioni del citato D.P.C.M. n. 221 del 1999);

c) i controlli sul contenuto delle dichiarazioni saranno effettuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998;

d) le convenzioni con i centri di assistenza fiscale saranno attivate, se del caso, dai comuni, fermo restando che, anche in assenza delle predette convenzioni, il cittadino potrà rivolgersi ai centri di assistenza fiscale per ottenere l'attestazione provvisoria alla dichiarazione sostitutiva; in ogni caso, i comuni non possono rifiutarsi di acquisire le domande per i benefici da essi erogati.

1. Province autonome di Trento e di Bolzano. La Provincia autonoma di Bolzano ha provveduto, ai sensi dell'articolo 82 della legge n. 448 del 1998, a dettare disposizioni legislative che stabiliscono la competenza della provincia medesima all'erogazione dei benefici, nel rispetto del livello di intervento previsto dalle disposizioni statali. La Provincia autonoma di Trento, con nota n. 1543/D312/GIP/Is del 23 settembre 1999, ha richiesto modificazioni del D.M. n. 306 del 1999, volte a precisare la propria competenza circa l'erogazione degli assegni; successivamente ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione. Sul punto, deve precisarsi che il citato articolo 82 della legge n. 448 del 1998 appare sufficiente a garantire che l'erogazione dei benefici sia effettuata, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome medesime, non risultano (né potendo risultare) in materia alcuna innovazione da parte del D.M. n. 306 del 1999, che si limita a disporre nell'ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento.

LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

Art. 49 - Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità.

..... omissis

8. (comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera r), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. (comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera r), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. (comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera r), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

11. (comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera r), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

12. (comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera r), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. (comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera r), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.

14. (comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera r), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

..... omissis

- La materia è ora disciplinata dall'art. 74 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151 (riportato sotto il numero 23). Si riporta il comma 11 di detto articolo:

«11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.»

PAGINA 34	VOCE 15	COMUNICATO 12 FEBBRAIO 2000	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
---------------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------------

*Comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
(G.U. 12 febbraio 2000, n. 35).*

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1999.

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 1999 è pari al 4,52%.

PAGINA 34	VOCE 16	COMUNICATO 2 MARZO 2000	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
---------------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------------

*Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali
(G.U. 2 marzo 2000, n. 51).*

Rivalutazione per l'anno 2000 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2000 ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari all'1,6 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio 2000).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2000, se spettante nella misura intera, è pari a L. 203.200; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a L. 36.576.000;

b) l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per le nascite dal 1° gennaio 2000 al 1° luglio 2000, se spettante nella misura intera, è pari a L. 203.200, per complessive L. 1.016.000; per le nascite dal 2 luglio 2000 resta ferma l'elevazione a L. 300.000, per complessive L. 1.500.000, prevista dall'art. 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998; per le domande relative alle nascite verificatesi nel corso dell'intero anno 2000, il valore dell'indicatore della situazione economica,

con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a L. 50.800.000.

Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica per nuclei familiari con diversa composizione sono effettuate secondo le formule di cui al punto 1, lettera c), dell'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, sostituendo i valori dell'indicatore della situazione economica previsti per il 1999 con quelli suindicati; con lo stesso criterio, è determinata la misura dei benefici da erogare, secondo le procedure di cui al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 29 luglio 1999, allegato A - parte seconda, punto 3.1, delle note esplicative, come precisate nel punto 11 della nota del Dipartimento per gli affari sociali n. GAB/1510/99 del 17 novembre 1999.

Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 1999 e per gli assegni di maternità da erogare per le nascite verificatesi fino al 31 dicembre 1999 continuano ad applicarsi i valori previsti per l'anno medesimo.

PAGINA 34	VOCE 17	D.Lgs. N 130 3 MAGGIO 2000	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
---------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------------

*Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
(G.U. 25 maggio 2000, n. 118).*

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

(Si omettono gli articoli da 1 a 9 in quanto modificativi del D.Lgs. n. 109/1998 riportato, nel testo aggiornato, sotto la voce XIII.B).

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, nel

rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ANNOTAZIONI
.....
.....

TABELLA 1

RENDIMENTO MEDIO ANNUO DEI TITOLI DECENNALI DEL TESORO NEL CORSO DEGLI ANNI (Tabella I, parte I, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109)

Comunicato del Ministero Tesoro Gazzetta Ufficiale		Anno di emissione	Rendimento Medio %
Numero	Data		
209	06.09.1999 S.O.	1998	4,95
35	12.02.2000	1999	4,52
41	19.02.2001	2000	5,57

TABELLA 2

VALORI DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E DEGLI ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI E DI MATERNITÀ.

a) Assegno per il nucleo familiare (art. 65 della legge 23.12.1998, n. 448)

a.1) Valore dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.).

Decorrenza	Provvedimento					Valore I.S.E.
				Gazzetta Ufficiale		
	Natura	N.	Data	N.	Data	
Domanda relativa anno 1998	D.M.	306	15.07.1999	209 S.O.	06.09.1999	36.000.000
Domanda relativa anno 2000	Comunicato	/	/	51	02.03.2000	36.576.000
Domanda relativa anno 2001	Comunicato	/	/	102	04.05.2001	37.526.976

a.2) Importo mensile dell'assegno.

Decorrenza	Provvedimento					Misura intera mensile assegno
				Gazzetta Ufficiale		
	Natura	N.	Data	N.	Data	
Anno 1999	Legge	448	23.12.1998	/	/	200.000
Anno 2000	Comunicato	/	/	51	02.03.2000	203.200
Anno 2001	Comunicato	/	/	102	04.05.2001	208.483

b) Assegno di maternità (art. 66 della legge 23.12.1998, n. 448, ora art. 74 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151)

b.1) Valore dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.).

Riferimento al parto Nati	Provvedimento					Valore I.S.E.
				Gazzetta Ufficiale		
	Natura	N.	Data	N.	Data	
Dal 02.07.1999	D.M.	306	15.07.1999	209 S.O.	06.09.1999	50.000.000
Dal 01.01.2000	Comunicato	/	/	51	02.03.2000	50.800.000
Dal 01.01.2001	Comunicato	/	/	102	04.05.2001	52.120.800

b.2) Importo mensile dell'assegno.

Riferimento al parto Nati	Provvedimento					Valore I.S.E.
				Gazzetta Ufficiale		
	Natura	N.	Data	N.	Data	
Dal 02.07.1999 al 31.12.1999	Legge	448	23.12.1998	/	/	200.000
Dal 01.01.2000 al 01.07.2000	Comunicato	/	/	51	02.03.2000	203.200
Dal 02.07.2000	Legge	448	23.12.1998			300.000
Dal 01.01.2001	Legge	388	23.12.2000	302	29.12.2000	500.000*

* Per l'anno 2001 non si applica la rivalutazione Istat.

ANNOTAZIONI

.....

.....

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000, n. 302, s.o.)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Art. 80 - Disposizioni in materia di politiche sociali.

..... omissis

4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

..... omissis

5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.

7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.

8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

10. (comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera u) del T.U. 26 marzo 2001, n. 151) Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

11. (comma abrogato dall'art. 86, comma 2, lettera u) del T.U. 26 marzo 2001, n. 151) L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

..... omissis

— La materia è ora disciplinata dall'art. 74 del T.U. 26 marzo 2001, n. 151 (riportato sotto il numero 23). Si riporta il comma 11 di detto articolo:

«11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 del-

l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.»

ANNOTAZIONI

D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 (G.U. 06.04.2001, n. 81)

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

TITOLO I CONTRIBUTI DI MATERNITÀ

Art. 1 - Ridefinizione dei contributi di maternità.

1. Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dai Ministeri vigilanti.

2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

3. Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni di maternità di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.

– L'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è riportato sotto il numero 14.

– La legge 11 dicembre 1990, n. 379, reca: «Indennità di maternità per le libere professioniste».

TITOLO II ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DALL'INPS

Art. 2 - Disposizioni generali.

1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'assegno è concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e può far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;

b) quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi;

c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.

2. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. L'assegno è concesso per uno dei seguenti eventi:

a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresì essere in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.

4. Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di

maternità sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

6. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternità erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo è concesso limitatamente alla quota differenziale.

– L'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è riportato sotto il numero 14.

– La legge 25 luglio 1998, n. 286, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

– La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

– La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recava: «Tutela delle lavoratrici madri». Vedi ora il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53».

– La legge 9 dicembre 1977, n. 903, recava: «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro». Vedi ora il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53».

– L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - vedi ora l'art. 74, del detto D.Lgs. n. 151/2001, riportato sotto il numero 23.

Art. 3 - Periodo di contribuzione.

1. I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad attività lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternità ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternità, la tutela previdenziale della maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilità di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1998, n. 171.

3. Ai periodi di attività lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonché i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternità.

– Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, reca: «Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali».

– La legge 8 agosto 1995, n. 335, reca: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

– Il D.M. 27 maggio 1998, in G.U. n. 171 del 24 luglio 1998, reca: «Estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare».

Art. 4 - Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le

ANNOTAZIONI

seguenti:

- a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
- b) indennità di mobilità;
- c) indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
- d) indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- e) indennità per malattia o maternità.

2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la prestazione.

Art. 5 - Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti.

1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere a) e b):

a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;

c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.

2. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre la sede dell'INPS del territorio di ultima residenza della persona deceduta.

3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

– Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

Art. 6 - Misura dell'assegno.

1. L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8 e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

2. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di

cui all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

3. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

4. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di più adottanti.

5. Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo è detratta la misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

– L'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riportato sotto il numero 14.

Art. 7 - Domanda per la concessione dell'assegno.

1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. (comma così modificato dall'art. 6, comma 6, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:

a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;

b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternità per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;

c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

5. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

– Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

– La legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportata sotto il numero 4.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.

Art. 8 - Funzioni dell'INPS.

1. L'assegno di cui all'articolo 2 è concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia già stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine è sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispose i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

2. L'INPS controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

ANNOTAZIONI

3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti.

5. L'INPS può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoriale, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

6. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

– La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

– L'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riportato sotto il numero 14.

TITOLO III ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI

CAPO I DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 9 - Disciplina dell'ISE.

(Articolo così sostituito dall'art. 1, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337)

1. A decorrere dall'anno 2001, per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per il medesimo anno 2001, si applica la disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi.

2. La disciplina dell'ISE di cui al comma 1 si applica altresì per l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001.

– La legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportata sotto il numero 4.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.

– L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - vedi ora l'art. 74 del detto D.Lgs. n. 151/2001, riportato sotto il numero 23.

CAPO II ASSEGNO DI MATERNITA'

Art. 10 - Disposizioni generali.

1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché, per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di maternità è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di sog-

giorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti eventi:

a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 1° luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresì essere in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1° luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.

3. Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

4. L'assegno è concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

– L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - vedi ora l'art. 74 del detto D.Lgs. n. 151/2001, riportato sotto il numero 23.

– Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

– La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

– La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recava: «Tutela delle lavoratrici madri». Vedi ora il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53».

– La legge 9 dicembre 1977, n. 903, recava: «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro». Vedi ora il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53».

Art. 11 - Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti.

1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:

a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;

c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi

ANNOTAZIONI

confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.

2. In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficiario non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente Titolo può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre il comune di ultima residenza della persona deceduta.

3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

– Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».
– La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

Art. 12 - Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno.

1. (comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, nonché di quanto previsto dal presente regolamento.

2. I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 11 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

4. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

5. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di più adottanti.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.
– La legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportata sotto il numero 4.

Art. 13 - Domanda per la concessione dell'assegno.

1. La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

to.

2. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. (comma così modificato dall'art. 6, comma 6, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma del D.P.R. n. 445 del 2000, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonché l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

6. (comma così modificato dall'art. 6, comma 6, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma del D.P.R. n. 445 del 2000, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternità, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.

7. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

– Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
– L'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è riportato sotto il numero 14.
– La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recava: «Tutela delle lavoratrici madri». Vedi ora il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»
– La legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportata sotto il numero 4.

CAPO III

ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

Art. 14 - Disposizioni generali.

1. (comma così modificato dall'art. 2, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983.

3. (comma così modificato dall'art. 6, comma 6, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Il richiedente dichiara, a norma del D.P.R. n. 445 del 2000, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il

ANNOTAZIONI

requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione ai componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Art. 15 - Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti.

1. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, l'irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente è stato escluso dall'esercizio della potestà genitoriale su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.

2. Quando il genitore avente diritto è deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, in luogo del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.

- La legge 30 maggio 1989, n. 223, reca: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»

Art. 16 - Domanda per l'assegno per il nucleo familiare.

1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

2. (comma così sostituito dall'art. 2, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) La domanda è presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; in tale ultimo caso, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.

3. L'esercizio della potestà genitoriale non è richiesto quando il genitore non la esercita a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.

4. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.

5-bis. (comma aggiunto dall'art. 2, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Nel caso in cui la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi e familiari di cui al presente articolo, il comune competente può provvedere a concedere l'assegno in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesta la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro e non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro e non oltre il termine di

trenta giorni dalla comunicazione al primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17 - Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici.

1. (comma così sostituito dall'art. 3, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda di assegno è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima.

2. (comma così sostituito dall'art. 3, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Il nucleo familiare, rilevante per il calcolo dell'indicatore della situazione economica del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi; del nucleo fanno altresì parte i coniugi non legalmente separati e gli altri soggetti previsti dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi particolari ivi stabiliti. I comuni forniscono assistenza al richiedente al fine dell'esatta indicazione del nucleo familiare nei suddetti casi particolari.

3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

4. (comma così modificato dall'art. 3, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; l'assegno per il nucleo familiare è concesso se, a seguito del calcolo di cui all'allegato A, al richiedente spetterebbe una somma annua non inferiore a lire 20.000.

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportata sotto il numero 4.
- L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - vedi ora l'art. 74 del detto D.Lgs. n. 151/2001, riportato sotto il numero 23.

Art. 18 - Funzioni dei comuni.

1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui al presente Titolo sono concessi con provvedimento del comune.

2. Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.

3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato «ente erogatore» agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.

4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

ANNOTAZIONI

7-bis. (comma aggiunto dall'art. 4, del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Ai sensi dell'articolo 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la potestà concessiva è esercitata dall'INPS dalla data di stipula degli accordi ivi previsti; in tal caso, le disposizioni del presente articolo si applicano all'INPS in quanto compatibili.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.

– La legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportata sotto il numero 4.

– L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - vedi ora l'art. 74 del detto D.Lgs. n. 151/2001, riportato sotto il numero 23.

Art. 19 - Cumulo dei benefici.

1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.

2. L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta se è stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca.

– La legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportata sotto il numero 4.

– L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - vedi ora l'art. 74 del detto D.Lgs. n. 151/2001, riportato sotto il numero 23.

Art. 20 - Pagamento degli assegni.

1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.

2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;

b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;

c) la data della presentazione della domanda;

d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;

e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;

f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

4. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

5. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

6. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.

7. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali.

Art. 21 - Trattamento dei dati.

1. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che possono trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidarietà sociale, e trasmette a questi i risultati della rile-

vazione. I risultati della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati a fini statistici.

2. Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici, l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di calcolo del beneficio è resa disponibile previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

3. I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoriale, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

– La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»

– Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, reca: «Disposizioni integrative della L. 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici»

Art. 22 - Trasferimento delle risorse all'INPS.

1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

– L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportato sotto il numero 4.

– L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - vedi ora l'art. 74 del detto D.Lgs. n. 151/2001, riportato sotto il numero 23.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi.

– La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo».

L'art. 82 recita:

«Art. 82 - Applicazione della legge.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.»

L'art. 65 è riportato al numero 4.

– L'art. 66 è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - vedi ora l'art. 74 del detto D.Lgs. n. 151/2001, riportato sotto il numero 23.

Art. 24 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.

2. Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto stabilito dai commi successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di competenza dei comuni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia intervenuto il provvedimento di concessione del beneficio ai sensi

ANNOTAZIONI

del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2, relative ai minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.

4. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 può essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno 2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non sia già stato concesso alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda è presentata al comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13, ovvero, se detto termine è spirato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno di maternità, per gli eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 2, del presente regolamento può essere comunque presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

– *L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è stato abrogato dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - vedi ora l'art. 74 del detto D.Lgs. n. 151/2001, riportato sotto il numero 23.*

Art. 25 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANNOTAZIONI

.....

.....

Allegato A

1. Ai fini della riparametrazione del valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:

a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;

b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;

c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al centesimo superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le seguenti formule:

assegno per il nucleo familiare:

(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)*
2,85

x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

assegno di maternità:

(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)*
2,04

x 50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

(*) il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo

d) l'assegno è concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e 66 della legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 2, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

2. (numero così modificato dall'art. 5 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si osservano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dei relativi decreti attuativi; ai fini della determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:

1. assegno per il nucleo familiare:

A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali

B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base

C. beneficio mensile di legge per intero

D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85

E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)

F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = $(E / D)^* \times B$

(*) valore arrotondato al centesimo

il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F;

per la sua determinazione si procede come di seguito:

G. (lettera così modificata dall'art. 5 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337) valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera = **F - (13 x C)**

H. beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A è uguale o inferiore al valore di G

I. (lettera così modificata dall'art. 5 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337)

beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di **(F-A)/13**, se il valore di A è superiore al valore di G

L. 13^ mensilità: indicare il valore di $H/12 \times$ numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di $I/12 \times$ numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta

2. assegno di maternità:

A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali

B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base

C. beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il numero figli nati (o affidati o adottati dal 1° luglio 2000)

D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04

E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)

F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = $(E / D)^* \times B$

(*) valore arrotondato al centesimo

il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F;

per la sua determinazione si procede come di seguito:

G. trattamento previdenziale o economico di maternità complessivo già spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria

H. beneficio complessivo da attribuire: **C - G.**

ANNOTAZIONI

Lettera ai sindaci del Ministro per la solidarietà sociale del 25 gennaio 2001

Caro Sindaco,

È da più di un anno che sei impegnato in merito agli assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori. Anche l'esperienza del Numero Verde ci ha confermato quanto sia apprezzata dalle cittadine e dai cittadini la celerità dei servizi che le amministrazioni comunali hanno messo a disposizione per accogliere le richieste.

In quest'ultimo periodo sono intervenute molte importanti novità, tra cui l'estensione dei beneficiari dell'assegno di maternità (con la legge finanziaria per il 2000), l'elevazione dell'assegno di maternità di competenza dei comuni (con la legge finanziaria per il 2001).

Poiché per alcune di queste novità non si è ancora potuto completare l'iter di approvazione della disciplina regolamentare, sento la necessità di richiamare la tua attenzione sulle modificazioni intervenute e di anticiparti alcuni dei contenuti di quanto diverrà oggetto, entro breve tempo, dei provvedimenti di attuazione.

Ti trasmetto, pertanto, la nota allegata - che potrai anche trovare, assieme allo schema di regolamento sugli assegni di maternità e per il nucleo familiare, nel sito del Dipartimento www.affarisociali.it. Novità nota che intende essere un utile strumento per affrontare alcune problematiche applicative di questa disciplina, affinché i tuoi uffici competenti, impegnati sulle misure in favore della famiglia, possano essere adeguatamente aggiornati per la tempestiva e migliore attuazione della suddetta disciplina.

Nel ringraziarti per l'importante lavoro finora realizzato, mi auguro che esso prosegua con la stessa continuità e intensità, per assicurare a tutti i destinatari delle misure di sostegno alla maternità e alla famiglia il pieno esercizio dei propri diritti.

IL MINISTRO
Livia Turco

Nota sui provvedimenti in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori.

1. Il nuovo regolamento sugli assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori. Il nuovo regolamento di attuazione della disciplina degli assegni è giunto, infine, in dirittura d'arrivo, dopo un lungo e complesso iter di adozione. Il provvedimento è, infatti, all'esame della Corte dei Conti e, salvo rilievi, potrà essere pubblicato nelle prossime settimane. Con questa avvertenza, e dunque con ogni riserva sulla possibilità di modifiche ulteriori, si segnala che il testo del nuovo regolamento è visionabile, ai soli fini conoscitivi, in questo sito. Il provvedimento disciplina:

a. l'assegno di maternità di competenza dell'INPS: si tratta dell'attuazione dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede un assegno di lire 3.000.000 complessive per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 2 luglio 2000; l'assegno è destinato alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questo assegno è riservato alle donne che si trovano nella situazione di poter vantare una certa contribuzione di maternità, per aver svolto tre mesi di attività lavorativa (la legge stabilisce in quale periodo questa attività deve risultare che sia stata svolta); non si applica, invece, il sistema dell'ISE;

b. gli assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori, di competenza dei comuni; si tratta dell'attuazione, già in corso, degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con gli aggiornamenti derivanti da quanto previsto dall'articolo 49, comma 12, della legge n. 488 del 1999 a proposito del solo assegno di maternità (concessione dell'assegno, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° luglio 2000, alle donne residenti cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, componenti di nuclei familiari con ISE non superiore, per il 2000, a lire 50.800.000). La nuova disciplina regolamentare sostituirà quella del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, facendo salvi i provvedimenti già adottati, e si applicherà anche ai provvedimenti in corso di emanazione; disciplinerà, altresì, i casi di attribuzione del beneficio a soggetti diversi dalla madre del neonato. Si ricorda che, per quanto riguarda la disciplina dell'ISE (indicatore della situazione economica), il nuovo regolamento non modifica ancora il sistema previgente alla modifica introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, per cui, fino

all'adozione di un ulteriore specifico decreto ministeriale, dovrà applicarsi la disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dai relativi decreti di attuazione (salvo quanto si avrà modo di dire al successivo punto 4).

2. Le ulteriori novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2001. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, contiene all'articolo 80 alcune disposizioni che interpretano, modificano o integrano la disciplina degli assegni di competenza dei comuni. In particolare:

a. assegno di maternità: per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni (trattasi delle adozioni senza affidamento) che avvengono dal 10 gennaio 2001 l'importo dell'assegno è elevato a lire 2.500.000 complessive (500.000 per cinque mensilità); ciò vuoi dire che per l'anno 2001 non si applica la rideterminazione degli importi dell'assegno sulla base dell'indice ISTAT, poiché il legislatore ha previsto per quest'anno un diretto elevamento della misura dell'assegno; l'indice ISTAT dovrà invece essere applicato ai valori dell'ISE, che saranno resi noti con apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale;

b. assegno per il nucleo familiare: è chiarito, con norma interpretativa, che l'assegno spetta al genitore convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione; per gli assegni da concedersi per l'anno 2001 e successivi, il sistema di calcolo è stato modificato nel senso di alzare la soglia ISE con la quale l'assegno sarà conseguibile in misura intera, e l'assegno potrà essere concesso anche al cittadino comunitario e anche nel caso di minori figli solo del coniuge o di minori ricevuti in affidamento preadottivo;

c. potestà concessiva degli assegni di competenza dei comuni: è stabilito che i comuni potranno stipulare accordi con l'INPS affinché sia questo Istituto ad esercitare anche la potestà concessiva: fino alla stipula di questi accordi, rimessi alla volontà dei comuni medesimi e dell'Istituto, i comuni continuano ad essere esclusivi responsabili della concessione dei benefici secondo le regole ordinarie.

3. Per riassumere: l'assegno di maternità di competenza dei comuni. È utile, a questo punto, riassumere alcuni aspetti applicativi.

3.1. Per i bambini nati fino al 30 giugno 2000, l'assegno (per i proce-

ANNOTAZIONI

dimenti che eventualmente non siano, per varie legittime ragioni, ancora definiti) può essere concesso solo alla madre cittadina italiana; l'assegno non può essere concesso per eventi diversi dalla nascita; la misura dell'assegno è pari a complessive lire 1.016.000 e la soglia ISE è pari a lire 50.800.000 per i nuclei con tre componenti.

3.2. Per i bambini nati il 1° luglio 2000, o entrati il 1° luglio 2000 nella famiglia anagrafica delle donne che li ricevono in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento,

l'assegno può essere concesso anche alla donna residente cittadina comunitaria o con carta di soggiorno; la misura dell'assegno è pari a complessive lire 1.016.000 e la soglia ISE è pari a lire 50.800.000 per i nuclei con tre componenti.

3.3. Per i bambini nati dal 2 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 o entrati nello stesso periodo nella famiglia anagrafica delle donne che li ricevono in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, l'assegno può essere concesso anche alla donna residente cittadina comunitaria o con carta di soggiorno; la misura dell'assegno è pari a complessive lire 1.500.000 e la soglia ISE è pari a lire 50.800.000 per i nuclei con tre componenti.

3.4. Per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2001 o entrati, a partire dalla stessa data, nella famiglia anagrafica delle donne che li ricevono in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, l'assegno può essere concesso anche alla donna residente cittadina comunitaria o con carta di soggiorno; la misura dell'assegno è pari a complessive lire 2.500.000; la soglia ISE è pari a lire 50.800.000 per i nuclei con tre componenti (incrementata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo quanto sarà precisato con apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale).

3.5. Per la determinazione dell'ISE si applica la disciplina del decreto legislativo n. 109 del 1998, fino a quando saranno recepite con apposito DM le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 130 del 2000; conseguentemente, per lo stesso periodo, il modello di dichiarazione sostitutiva da utilizzare è quello approvato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 29 luglio 1999. Il calcolo del beneficio sarà effettuato secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento per gli affari sociali con nota n. GAB11510199 del 17 novembre 1999, trasmessa a tutti i Sindaci e pubblicata su questo sito.

3.6. Il termine perentorio per presentare la domanda dell'assegno è sempre di sei mesi dall'evento, salvo il termine più ampio, previsto dal nuovo regolamento, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° luglio 2000; poiché questo termine più ampio non è ancora in vigore, si raccomanda comunque di non consigliare i richiedenti di presentare le domande oltre il termine ordinario di sei mesi dall'evento.

3.7. Nei casi di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, per la concessione dell'assegno occorre attendere l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

4. Per riassumere: l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di competenza dei comuni. Per l'assegno per il nucleo familiare gli aspetti applicativi possono riassumersi come segue.

4.1. L'assegno relativo al 2000 può essere richiesto dal genitore cittadino italiano, residente nel territorio dello Stato, che abbia nella propria famiglia anagrafica tre suoi figli minori di anni 18, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2001. Si applica la disciplina del decreto legislativo n. 109 del 1998; il modello di dichiarazione sostitutiva da utilizzare è quello approvato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale 29 luglio 1999. Il calcolo del beneficio sarà effettuato secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento per gli affari sociali con nota n.

GAB11510199 del 17 novembre 1999, trasmessa a tutti i Sindaci e pubblicata su questo sito. Il valore dell'ISE che consente la concessione dell'assegno è pari a lire 36.576.000 per i nuclei familiari di cinque componenti.

4.2. L'assegno relativo al 2001, da richiedersi espressamente nel corso del medesimo anno e fino al 31 gennaio del 2002, potrà essere richiesto dal genitore cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, che abbia nella propria famiglia anagrafica tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Per espressa previsione legislativa (articolo 80, comma 5, della legge n. 388 del 2000), per la definizione del nucleo familiare occorre fare riferimento alla nuova disciplina prevista dal decreto legislativo n. 130 del 2000, l'attuazione della quale è affidata ad uno specifico DPCM in corso di emanazione; conseguentemente, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere aggiornata a questa nuova disciplina. Il calcolo del beneficio sarà effettuato secondo le indicazioni già fornite dal

Dipartimento per gli affari sociali con nota n. GAB11510199 del 17 novembre 1999, trasmessa a tutti i Sindaci e pubblicata su questo sito, aggiornata alle disposizioni dell'articolo 80, comma 4, della legge n. 388 del 2000. Il valore dell'ISE che consente la concessione dell'assegno è pari a lire 36.576.000 per i nuclei familiari di cinque componenti (incrementata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo quanto sarà precisato con apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale). Gli aggiornamenti della disciplina a cui si è fatto cenno, essendo contenuti in norme legislative, prevarranno anche sulle disposizioni del nuovo regolamento.

5. Precisazioni sulla carta di soggiorno. Come si è detto, l'assegno di maternità di competenza dei comuni può essere concesso, per gli eventi dal 10 luglio 2000, anche alla donna residente, cittadina extra comunitaria, in possesso di carta di soggiorno. Si ricorda che la carta di soggiorno è documento diverso dal permesso di soggiorno: la carta di soggiorno, infatti, è concessa dal questore su richiesta dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari; lo straniero può richiedere il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. Si ricorda che la disciplina della carta di soggiorno è prevista dall'articolo 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché dagli articoli 16 e 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1999, n. 394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 3 novembre 1999, n. 253, suppl. ord., e che competente in materia è il Ministero dell'interno (questure). Pertanto, eventuali questioni relative a tale aspetto devono essere sottoposte a detto Ministero. Sarà opportuno che i comuni verifichino puntualmente il requisito della sussistenza della carta di soggiorno, e forniscano ai potenziali beneficiari una informazione esatta.

Il nuovo regolamento precisa, altresì, che, per ottenere l'assegno, il figlio deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio italiano al momento della domanda e che, se a richiedere l'assegno è un soggetto in possesso di carta di soggiorno, anche il figlio deve essere in possesso di carta di soggiorno. Peraltro, queste regole, potendosi dedurre dalla disciplina di legge, possono essere immediatamente applicate, anche prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, a condizione che la richiesta di assegno sia proposta dalla madre del neonato e che il bambino sia stato da lei riconosciuto (per gli altri casi occorre, invece, attendere l'entrata in vigore della disciplina regolamentare).

È stata posta la questione della situazione in cui si possono trovare cittadine extra comunitarie aventi i requisiti, al momento della presentazione della domanda di assegno, per richiedere la carta di soggiorno, ma ancora prive di questo documento. Si ritiene che la domanda per l'assegno possa essere presentata, nel termine previsto, qualora sia documentata la previa presentazione della domanda per la concessione della carta di soggiorno; in tal caso il procedimento di concessione del beneficio deve essere sospeso fino a quando non risulti la concessione o il diniego della carta di soggiorno da parte del questore. Per la concessione dell'assegno occorrerà verificare che l'eventuale concessione della carta di soggiorno sia avvenuta considerando utile il periodo in cui la domanda per la concessione dell'assegno poteva essere presentata. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini dell'Unione europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani, e che i cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del DPR n. 223 del 1989 possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

6. Precisazioni sulla madre lavoratrice. Si richiama l'attenzione dei comuni sulla necessità di accertare, in sede di presentazione della domanda per l'assegno di maternità di loro competenza, se la richiedente svolge un'attività lavorativa per la quale è attribuito un trattamento economico di maternità. Tra l'altro, lo svolgimento di questa attività lavorativa non sempre emerge direttamente dalla dichiarazione sostitutiva relativa alla composizione del nucleo e alle condizioni economiche dello stesso, anche perché detta dichiarazione sostitutiva concerne la situazione reddituale, che, come è noto, è riferita all'ultima dichiarazione dei redditi o all'ultimo certificato sostitutivo.

Si richiama l'attenzione dei comuni sul fatto che l'assegno di maternità non può essere concesso non solo quando la donna sta materialmente ricevendo o ha già ricevuto la prestazione previdenziale o econo-

ANNOTAZIONI

.....

.....

mica di maternità (il che avviene nella generalità dei casi); l'assegno non può essere concesso anche quando la prestazione previdenziale o economica di maternità spetta all'interessata ma la prestazione non è stata ancora materialmente conseguita. Se l'interessata non è certa del proprio diritto alla prestazione previdenziale o della misura di questa, è necessario che ciò emerga nella domanda, in modo tale che l'interessata possa presentare la domanda nei termini e il comune possa provvedere, se del caso, solo dopo che l'indennità è stata corrisposta o negata, evitando così di dover procedere successivamente alla revoca del beneficio. E' bene, pertanto, predisporre un idoneo modello-tipo di domanda, in modo tale che l'esistenza di una attività lavorativa e di un conseguente diritto alla prestazione previdenziale o economica risultino in maniera diretta ed inequivocabile, e che si possano effettuare i necessari controlli presso il soggetto che deve corrispondere il trattamento economico di maternità ordinario. Eventuali concessioni indebitamente corrisposte devono essere recuperate.

7. La non cumulabilità degli assegni di maternità di competenza dell'INPS e dei comuni. L'assegno di maternità concesso dall'INPS ai sensi dell'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 non è cumulabile con l'assegno di maternità concesso dai comuni ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

E' possibile che l'interessata, quando si rivolge al comune o all'INPS per ottenere l'assegno di rispettiva competenza, chieda anche informazioni sull'assegno che viene concesso dall'altro ente. Queste informazioni devono essere rese senza interferire sulle competenze stabilite dalla legge in capo ai comuni e all'INPS: pertanto, i comuni e l'INPS eviteranno di fornire valutazioni conclusive sull'assegno che non è di propria competenza, valutazioni che potrebbero rivelarsi errate, visto che i due assegni sono concessi sulla base di diversi requisiti, e si asterranno dal suggerire all'interessata la presentazione presso di loro di domande che devono essere presentate all'altro ente.

In ogni caso, per i comuni e per le sedi INPS che intendono assicurare una più approfondita informazione, è necessario che questa attività sia concertata tra gli enti competenti, in modo che si svolga in maniera puntuale, utile agli interessati e all'efficienza dell'azione amministrativa. In tal senso, dette intese sono altamente auspicabili.

8. La completezza dell'informazione e la cura delle garanzie del procedimento di concessione. Si richiama l'attenzione dei comuni sulla opportunità di verificare immediatamente, non appena le domande sono proposte e prima del loro ulteriore esame, se il richiedente è l'avente diritto e se la domanda è corredata della documentazione essenziale richiesta. Occorre, in sostanza, operare affinché il richiedente sia esattamente informato dei requisiti previsti e della essenzialità della documentazione, anche per ridurre al massimo l'eventuale successivo contenzioso su aspetti preliminari all'ulteriore esame della pratica (sussistenza dei requisiti soggettivi che abilitano a richiedere il beneficio, soggetti che compongono il nucleo familiare, essenzialità della documentazione, ecc.). Pertanto, oltre a fornire ai potenziali interessati una preliminare dettagliata informazione su detti aspetti, si consiglia di consegnare al richiedente, al momento della presentazione della domanda, una ulteriore espressa informazione.

La completezza dell'informazione va particolarmente curata quando il comune si avvale della collaborazione di altri soggetti (ad esempio i centri di assistenza fiscale) nelle fasi del procedimento: dette collaborazioni non possono, infatti, determinare un affievolimento dell'attenzione del comune nei confronti della doverosa completezza dell'informazione, né, soprattutto, possono determinare una gestione impropria delle procedure, quanto a certezza delle risultanze e delle garanzie del procedimento amministrativo.

9. La procedura informatica per il calcolo del beneficio e la collaborazione tra i comuni e l'INPS. L'INPS ha provveduto a predisporre una procedura informatica integrata, attraverso la quale i comuni potranno effettuare il calcolo dei benefici e trasmettere i dati per il pagamento degli assegni.

In generale, la collaborazione tra i comuni e l'INPS è essenziale per la migliore attuazione delle misure in esame. Per questa ragione, le problematiche relative alla trasmissione dei dati devono essere risolte nell'ambito di questa collaborazione e avendo riguardo al primario interesse da tutelare, che è quello dei cittadini aventi diritto alle erogazioni previste dalla legge.

Si ribadisce che gran parte degli argomenti evidenziati nella presente nota sono riconducibili direttamente alle disposizioni di legge citate o

alla disciplina del nuovo regolamento di attuazione, alla cui attenta lettura si rinvia una volta che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si conferma che quest'ultimo provvedimento può essere visionato a soli fini conoscitivi su questo sito, fermo restando che trattasi di atto soggetto a registrazione e, pertanto, non ancora applicabile. Eventuali quesiti interpretativi potranno essere esaminati solo successivamente all'entrata in vigore del suddetto regolamento.

ANNOTAZIONI

.....

.....

PAGINA 48	VOCE 22	COMUNICATO 19 FEBBRAIO 2001	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
---------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------------------

*Comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
(G.U. 19 febbraio 2001, n. 41).*

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2000.

Ai sensi della tabella I, parte I, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1999, n. 305, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2000 è pari al 5,57%.

PAGINA 48	VOCE 23	DECRETO LEGISLATIVO N. 151 26 MARZO 2001	PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
---------------------	-------------------	---	-------------------------------

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - (G.U. 26 aprile 2001, n. 96 - s.o. n. 93/L).

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Capo XIII Sostegno alla maternità e alla paternità

Art. 74 - Assegno di maternità di base.

(legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)

1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, è concesso un assegno di maternità pari a complessive L. 2.500.000.

2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno è concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

4. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti.

5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

6. Qualora il trattamento della maternità corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

7. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9.

9. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternità relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ANNOTAZIONI

.....

.....

*Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali
(G.U. 4 maggio 2001, n. 102).*

Rivalutazione per l'anno 2001 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 80, commi 4 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al 2,6 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio 2001).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2001, se spettante nella misura intera, è pari a L. 208.483; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a L. 37526.976;

b) l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, se spettante nella misura intera, è pari a L. 500.000, per complessive L. 2.500.000, ai sensi dell'art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per le domande relative alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti nel corso dell'intero anno 2001, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a L. 52.120.800.

Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura dei benefici da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452. Per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per l'anno 2001 si applica altresì la disposizione di cui all'art. 80, comma 4, della legge n. 388 del 2000.

Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 2000 (per i procedimenti in corso) continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2000. Per gli assegni di maternità da erogare per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi i seguenti valori: assegno di maternità, se spettante nella misura intera, pari a L. 300.000, per complessive L. 1.500.000; indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari con tre componenti, L. 50.800.000.

ANNOTAZIONI

.....

.....

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001
(G.U. 6 luglio 2001, n. 155).*

Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, concernente l'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica, dell'attestazione e delle istruzioni per la compilazione;

Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sulla proposta dei Ministri per la solidarietà di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica;

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sono approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato A al presente decreto.

2. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell'anno di riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, è reso noto con comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.

Art. 2

1. La dichiarazione sostitutiva unica è redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni.

2. L'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica è rilasciata al dichiarante dai soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.

3. Effettuata l'attestazione della presentazione, l'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro i successivi dieci giorni i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'I.N.P.S., secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000. L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo la procedura prevista nell'allegato A al presente decreto e rende disponibili detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche a fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, secondo il modello di attestazione ivi previsto. La trasmissione dei dati avviene in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, i richiedenti prestazioni sociali agevolate, per l'erogazione delle quali gli enti erogatori abbiano previsto, nella disciplina di propria competenza, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulte-

riori di selezione dei beneficiari, non sono tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni se l'applicazione di detti criteri può essere effettuata dagli enti erogatori sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.

2. I comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

– Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, è riportato sotto il numero 3.

– L'art. 32 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 recita:

Capo V - Disposizioni in materia di assistenza fiscale (capo aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490)

Art. 32 - Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale.

1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati «Centri», possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e) sostituiti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

ANNOTAZIONI

.....

.....

MODELLI-TIPO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
E DELL'ATTESTAZIONE, E RELATIVE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ALLEGATO A
(al D.P.C.M. 18.05.2001)

Dichiarazione sostitutiva unica

valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate
o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130)

Richiedente:

Prestazioni sociali che si intendono richiedere:

Indicare (barrando la casella corrispondente) le prestazioni che i soggetti componenti il nucleo familiare intendono richiedere sulla base della presente dichiarazione

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
- Assegno di maternità
- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali
- Altro (specificare): _____
- Altro (specificare): _____

* * * * *

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva:

- devono essere forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;
- sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, comuni, centri di assistenza fiscale, sedi INPS) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni sociali agevolate;
- possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle finanze, alla Guardia di finanza e alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti;
- sono trasmessi all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente e per l'effettuazione dei controlli formali;
- sono messi a disposizione dell'ente erogatore da parte dell'INPS per consentire di procedere ad integrazioni e a variazioni, per effettuare controlli o per costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni sociali da esso erogate, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni.

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o l'attestazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (articolo 13 della legge n. 675 del 1996).

L'ente al quale viene presentata la dichiarazione o l'attestazione, l'INPS e gli enti erogatori a cui sono trasmessi i dati delle dichiarazioni sono titolari del trattamento dei dati ciascuno per le rispettive competenze.

ANNOTAZIONI

.....

.....

SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Io sottoscritt ..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 2 del presente modello base e n. fogli allegati, relativi a ciascun componente il nucleo familiare, e che quanto in essi espresso è vero ed è accettabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (firma)

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante", contenuto a pagina 2 del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____

Comune o stato estero di nascita _____ prov. ____ Data di nascita _____

Comune di residenza _____ prov. ____ CAP _____

Indirizzo e n. civico _____ n. telefonico (facoltativo) _____

RISERVATO ALL'UFFICIO**ATTESTAZIONE****DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

ATTESTAZIONE N. _____ DELL'ENTE _____

Io sottoscritto _____ addetto all'ufficio _____
attesto che:

è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del ... Sig. ... _____

Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dal presente modello base, di cui sono stati compilati la tabella sulla composizione del nucleo familiare e i quadri A , B , C , D di pag. 2, e da n. ... fogli allegati.

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (timbro dell'ente e firma dell'addetto)

La presente dichiarazione ha validità di un anno dalla data su indicata, e può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare. Copia della dichiarazione è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro dieci giorni al sistema informativo dell'ISEE presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

ANNOTAZIONI

.....

.....

GUIDA RAPIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

La dichiarazione sostitutiva è composta dal presente *modello base*, che a pagina 2 raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare, e da tanti *fogli allegati* quanti sono i componenti il nucleo familiare. Questa guida rapida è da intendersi come una sintesi delle istruzioni per la compilazione: **per qualunque dubbio, vanno comunque consultate le istruzioni dettagliate.**

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE, ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Il nucleo familiare da dichiarare è quello che risulta alla data di presentazione della dichiarazione.

1.1 Il nucleo familiare: caso generale

Il nucleo familiare del dichiarante, da dichiarare nella tabella di pag. 2 del presente modello base, si compone, in via generale, dei seguenti soggetti:

- il dichiarante (codice tipo, già indicato, **D**);
- il coniuge del dichiarante (cod. tipo, da indicare, **C**);
- i figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi (cod. tipo, da indicare, **F**);
- le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante (consultare le istruzioni se si tratta di soggetti a carico ai fini IRPEF di altre persone non presenti nello stato di famiglia) (cod. tipo, da indicare, **P**);
- le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini IRPEF del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia (consultare le istruzioni se si tratta di minori o di persone coniugate); dichiarare anche i figli minori conviventi con queste persone (cod. tipo, da indicare, **I**).

1.2 Il nucleo familiare: casi particolari

Nei seguenti casi particolari si consultino le istruzioni e l'appendice "A2. Regole per la composizione del nucleo familiare":

- il dichiarante è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha una diversa residenza;
- il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini IRPEF di persone non presenti nel suo stato di famiglia;
- il dichiarante non è componente di una famiglia anagrafica (ad esempio, è residente in un istituto di cura o in un istituto religioso o in caserma o in un istituto di detenzione);
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
- tra i soggetti elencati al punto 1.1 vi sono persone che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento del giudice;
- tra le persone a carico ai fini IRPEF vi sono soggetti a carico di più persone.

2. La casa di abitazione del nucleo

La casa di abitazione del nucleo, da indicare nel quadro C del presente modello base, è, in via generale, quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo. Se i componenti risiedono in più abitazioni, è lasciata facoltà al dichiarante di indicare come casa di abitazione del nucleo una a scelta tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo.

- Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, nel quadro C deve essere indicato: l'intestatario del contratto di locazione (se più di uno, è sufficiente indicare un solo locatario a condizione che faccia parte del nucleo familiare del dichiarante); gli estremi di registrazione del contratto; il canone annuale della locazione come previsto dal contratto stesso.
- Se la casa è di proprietà, nel foglio allegato della dichiarazione riguardante il proprietario dell'immobile, quadro F6, la casa di abitazione del nucleo deve essere indicata con un segno X nella casella corrispondente all'immobile (si veda più avanti, in questa Guida rapida, il punto "4. La situazione patrimoniale"). In caso di più proprietari, la casa di abitazione va indicata con le modalità suddette nei fogli allegati relativi a ciascun proprietario.

3. La situazione reddituale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, la sezione relativa alla situazione reddituale (quadro F4) deve essere compilata per tutti i percettori di reddito. Il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF è quello indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (riga "Reddito complessivo"; ad esempio, riga RN1 del modello UNICO anno 2001), o quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (ad esempio, al punto n. 1 del CUD anno 2001) se non è stata presentata la dichiarazione.

Per gli imprenditori agricoli, consultare le istruzioni.

Se nell'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva non è stato percepito alcun reddito, è possibile indicare tale assenza di reddito: in tal caso però sono previsti specifici controlli da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

4. La situazione patrimoniale

Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

- Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si vedano le istruzioni).
- Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, *immobile per immobile*, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite, per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune in cui è situato l'immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si tratta della casa di abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta.

ANNOTAZIONI

.....

.....

Foglio allegato n. ____ della dichiarazione sostitutiva unica presentata da _____

QUADRO F1 – DATI ANAGRAFICICognome Nome Codice fiscale Sesso M Fcomune / stato estero di nascita prov.

La parte sottostante del presente quadro, relativa alla residenza e al codice USL del soggetto, deve essere obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è obbligatoria solo quando i dati sono diversi da quelli del dichiarante.

Indirizzo di residenza: via n. civico comune prov. CAP Codice azienda USL n. di telefono (facoltativo) **QUADRO F2
PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE**

Barrare un'unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 3 del modello base.

- D - dichiarante
 C - coniuge
 F - figlio minore o minore affidato
 P - altra persona presente nello stato di famiglia
 N - coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia
 I - soggetto a carico ai fini IRPEF
 R - responsabile del mantenimento del dichiarante

**QUADRO F3
ATTIVITÀ DEL SOGGETTO**

Compilare facoltativamente; la compilazione è consigliata nel caso in cui si richiedano prestazioni per le quali è obbligatorio indicare l'attività del soggetto. Barrare un'unica casella.

- Lavoratore dipendente
 Lavoratore in cassa integrazione straordinaria, o in mobilità, o impiegato in lavori socialmente utili
 Lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
 Lavoratore autonomo
 Libero professionista
 Imprenditore
 Disoccupato / in cerca di occupazione
 Pensionato
 Casalinga
 Studente
 Minore in età non scolare

Cat. II – N. 602616

Grafiche E. GASPARI – Morciano di R.

ANNOTAZIONI

.....

.....

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE O PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'

A cosa serve la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica, descritta da queste istruzioni, serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono quelle che la legge chiama prestazioni sociali agevolate. Si tratta di prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione (ad esempio, la partecipazione al costo o l'accesso stesso alla prestazione) dipende dalla situazione economica del richiedente. La dichiarazione può essere utilizzata anche per l'accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, ecc.), qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori - l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie: l'ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso, mentre l'ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.

La dichiarazione sostitutiva è detta unica perché si compila una sola volta l'anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali. La dichiarazione è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, cioè solo quando, come già detto, la modalità di erogazione della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente. A questo proposito, è utile ricordare che l'ISEE non si applica quando si tratta di ottenere le seguenti prestazioni: integrazione al minimo, maggiorazione sociale delle pensioni, assegno e pensione sociale, altre prestazioni previdenziali, pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, però, tutte le volte che è necessaria la raccolta di informazioni economiche sui beneficiari di prestazioni sociali agevolate, questa deve avvenire utilizzando la dichiarazione sostitutiva descritta in queste istruzioni.

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante, che il cittadino presenta assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.

Per queste ragioni, la dichiarazione deve essere leggibile e completa e deve riguardare tutta la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione è dunque un atto per la redazione del quale occorre mettere attenzione; ma offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati.

A chi si presenta e come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica si presenta all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al comune o ad un centro di assistenza fiscale o alla sede INPS competente per territorio.

Il cittadino, ha perciò, tanti "sportelli" a cui si può rivolgere, per ottenere una attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della sua trasmissione al sistema informativo dell'ISEE istituito presso l'INPS. L'INPS renderà disponibile al dichiarante, direttamente o tramite l'ente a cui è stata presentata la dichiarazione, una attestazione riportante i dati che sono stati acquisiti ed il calcolo dell'ISEE (si veda l'appendice a queste istruzioni "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS"): tale attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso ai servizi di pubblica utilità. La dichiarazione ha validità di un anno a partire dall'attestazione della presentazione; in tale periodo, il sistema informativo terrà memoria del contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

La dichiarazione può essere presentata in vari modi:

- consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola

in sua presenza;

- trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).

Quando si presenta la dichiarazione

E' possibile presentare la dichiarazione in qualunque momento dell'anno in occasione della richiesta di una prestazione sociale agevolata. E' utile ricordare, però, che se la dichiarazione sostitutiva non dovesse contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione della dichiarazione, può essere richiesto dagli enti erogatori un aggiornamento della dichiarazione stessa.

Il calcolo dell'ISEE

L'ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare (questi tre elementi si combinano secondo una formula che è descritta accuratamente nell'appendice a queste istruzioni alla voce "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS").

In via generale, l'ISEE è identico per ciascun componente il nucleo familiare e per qualunque prestazione sociale agevolata richiesta. Tuttavia, poiché la legge consente agli enti erogatori qualche spazio di autonomia nella composizione del nucleo familiare, in alcuni casi particolari l'ISEE può differire rispetto a quello standard, senza che ciò comporti comunque alcun onere aggiuntivo per il cittadino. Infatti, l'ente che sceglie una diversa composizione del nucleo familiare può ricavare il nuovo nucleo solo "all'interno" di quello standard, in maniera tale che le informazioni necessarie al calcolo dell'ISEE siano già tutte comprese nella dichiarazione sostitutiva unica. L'unica eccezione a questo principio si ha per le prestazioni per il diritto allo studio universitario: in questo caso, il nucleo familiare dello studente universitario può essere integrato con quello di chi è considerato sostenere l'onere di mantenimento (normalmente, il nucleo familiare dei suoi genitori quando questi sono in un nucleo familiare distinto).

Per evitare dubbi di scrittura è bene compilare la dichiarazione in carattere stampatello.

Come è fatta la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva unica è composta da un modello base e da un numero di fogli allegati pari al numero di componenti il nucleo familiare. Nella prima pagina del modello base vanno indicate le prestazioni che il dichiarante e ciascuno dei componenti il suo nucleo familiare intendono richiedere nel corso dell'anno di validità della dichiarazione: è sempre necessario indicare la prestazione per la quale è presentata la dichiarazione; possono però essere indicate anche altre prestazioni che si prevede di richiedere. Nella seconda pagina del modello base, è presente una "Guida rapida alla compilazione" che dovrebbe permettere di compilare la dichiarazione nelle situazioni più tipiche anche senza l'aiuto di queste istruzioni. Nella pagina 3 del modello base si raccolgono le informazioni di carattere generale relative all'intero nucleo familiare (ad esempio, la composizione del nucleo e la casa di abitazione). Lo spazio per la sottoscrizione della dichiarazione è a pagina 4, insieme all'attestazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, da compilarla a cura dell'ufficio ricevente.

I fogli allegati sono relativi ciascuno ad ogni singolo componente il nucleo familiare: nella prima pagina di tali fogli sono raccolte le informazioni di carattere non economico (ad esempio, dati anagrafici e attività lavorativa) mentre sul retro vi sono le informazioni relative ai redditi prodotti e ai patrimoni posseduti dal soggetto descritto nel foglio allegato.

Nei casi di impedimento temporaneo o di incapacità di agire, si seguirà la disciplina generale di cui agli articoli 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) e 5 (Rappresentanza legale) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; perciò, ad

ANNOTAZIONI

.....

.....

esempio, sarà il tutore a presentare la dichiarazione e a sottoscriverla (barrando l'apposita casella in calce alla sottoscrizione), mentre tutti i dati saranno quelli del "richiedente", cioè della persona per conto della quale la dichiarazione è resa.

Il modello base

1. La composizione del nucleo familiare

Ai fini dell'ISEE ogni persona può appartenere ad un solo nucleo familiare. Si deve fare riferimento alle persone che compongono il nucleo familiare del richiedente alla data della dichiarazione.

Nella tabella a pagina 3 del modello base devono essere indicati i dati (cognome, nome e data di nascita) dei componenti il nucleo familiare del dichiarante.

Di seguito sono spiegate le regole per identificare correttamente il nucleo familiare valevole per l'ISEE. È utile anticipare che, salvo casi particolari successivamente specificati, i coniugi e i loro figli minori conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare e che a questi soggetti vanno aggiunte le altre persone presenti nello stato di famiglia e le persone a carico ai fini IRPEF. A titolo introduttivo, si consideri il seguente esempio, che rappresenta una tra le tante possibili situazioni-tipo: nello stato di famiglia di Mario sono presenti, oltre a Mario stesso, i suoi genitori anziani, la moglie di Mario e due figli non coniugati di Mario; un terzo figlio non coniugato vive da solo, ma è a carico ai fini IRPEF di Mario. Tutti questi soggetti fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE e devono essere dichiarati, chiunque di loro sia il dichiarante.

Le regole da seguire per la dichiarazione del nucleo familiare sono le seguenti.

1.1 Il dichiarante

Nella tabella devono essere anzitutto indicati i dati del dichiarante. Accanto al nome del dichiarante, nella colonna Tipo, è già indicata la lettera D (che sta per dichiarante).

ATTENZIONE: se il dichiarante non è coniugato (o è legalmente separato) ed è a carico ai fini IRPEF di una o più persone che non risultano nel suo stesso stato di famiglia, il suo nucleo familiare sarà quello di una di queste persone, considerata responsabile del suo mantenimento secondo le regole del successivo punto 1.8. Il responsabile del mantenimento è indicato con il codice Tipo R.

Esempio: Mario Rossi è il dichiarante, non è coniugato e risiede con due suoi amici, ma è a carico IRPEF di suo padre Antonio Rossi. Mario farà parte del nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre Antonio, e dovrà procedere indicando subito nella seconda riga della tabella Antonio Rossi; nella colonna Tipo, in corrispondenza di Antonio Rossi andrà indicata la lettera R; successivamente, Mario dovrà considerare la composizione del nucleo familiare di suo padre, indicando la moglie di Antonio, i figli minori, le altre persone che risultano nello stato di famiglia di Antonio, i coniugi di queste persone, i soggetti a carico ai fini IRPEF, ecc., secondo le regole indicate di seguito. In sostanza, egli dovrà dichiarare tutto il nucleo familiare ai fini ISEE di suo padre, a cui egli appartiene per il fatto di essere a suo carico ai fini IRPEF. Se ha qualche difficoltà, potrà rivolgersi all'ente erogatore o al comune o ad un centro di assistenza fiscale, esponendo la sua situazione familiare.

1.2 Il coniuge convivente

Se il dichiarante è coniugato e il coniuge risulta nello stesso stato di famiglia, nella riga successiva della tabella di pagina 3 devono essere indicati i dati del coniuge. Accanto al nome del coniuge, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta, appunto, per coniuge). In sostanza, i coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare rilevante ai fini dell'ISEE, e questo anche se, per caso, uno dei due risulti a carico ai fini IRPEF di un'altra persona.

Esempio: due coniugi disoccupati risultano nello stesso stato di famiglia, ma entrambi sono a carico IRPEF dei propri genitori, che hanno un'altra residenza: i due coniugi saranno considerati componenti del nucleo familiare basato sul loro stato di famiglia, e non su quello dei rispettivi genitori.

1.3 Il coniuge con diversa residenza

Fa parte del nucleo familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia.

Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza solo quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (articolo 708 c. p. c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;

b) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;

c) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (riportato in appendice alla voce "A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio"), ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

d) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.

In sostanza, la situazione di questi coniugi è identica a quella dei coniugi conviventi; però, visto che risultano in due stati di famiglia diversi, si dovrà precisare quale di questi due stati di famiglia bisogna prendere a riferimento, per stabilire quali altre persone fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE. La scelta dello stato di famiglia da prendere in considerazione è lasciata all'accordo tra i coniugi, che individueranno tra le due quella che è considerata da entrambi la residenza familiare. La scelta sullo stato di famiglia di riferimento deve essere indicata barrando la casella corrispondente nel quadro A, posto sotto la tabella a pagina 3. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l'anno di validità della dichiarazione.

Come nel caso dei coniugi conviventi, non è rilevante che uno dei due o che entrambi i coniugi siano a carico ai fini IRPEF di altre persone.

ATTENZIONE: se uno dei coniugi è in una convivenza anagrafica (cioè ha la residenza in un istituto di cura o in una caserma, o in un istituto di detenzione: vedi il successivo punto 1.9) occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato di famiglia dell'altro coniuge.

Accanto al nome del coniuge con diversa residenza, nella colonna Tipo, va indicata la lettera C (che sta per coniuge).

1.4 Le regole sulle altre persone coniugate

Le stesse regole sul coniuge del dichiarante (punti 1.2 e 1.3) si applicano sempre anche agli altri soggetti coniugati che, secondo le regole descritte di seguito, potrebbero essere considerati parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'ISEE. Ciò vale anche per minorenni coniugati, o per soggetti coniugati che sono a carico ai fini IRPEF di altre persone; se i due coniugi devono essere considerati componenti lo stesso nucleo familiare, occorre che il dichiarante acquisisca la volontà comune dei coniugi su quale stato di famiglia essi vogliono prendere a riferimento. Una volta effettuata questa scelta, essa varrà per tutto l'anno di validità della dichiarazione.

Esempio: Mario Rossi, dichiarante, è residente con sua figlia Rosaria; Rosaria è sposata con Stefano, che risiede in un'altra abitazione con sua madre. Rosaria e Stefano, in quanto coniugi, devono essere considerati nello stesso nucleo familiare. Mario dovrà verificare se Rosaria e Stefano hanno scelto come residenza familiare quella di Rosaria (e di Mario) o quella di Stefano (e di sua madre): nel primo caso, il nucleo familiare di Mario sarà composto da Mario stesso, Rosaria e Stefano; nel secondo caso, sarà composto dal solo Mario (poiché in questo caso Rosaria e Stefano, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, saranno nel nucleo familiare della mamma di Stefano).

1.5 I figli minori e i minori affidati

Se il dichiarante o il coniuge hanno dei figli minori di anni 18, conviventi con almeno uno di loro, i dati di tali figli devono essere indicati nelle righe immediatamente successive della tabella di pagina 3. Questa è una regola generale: i figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un

ANNOTAZIONI

rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Vanno indicati anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati al dichiarante o al coniuge con provvedimento del giudice. Non fanno invece parte del nucleo familiare, e non devono essere indicati, i figli minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati.

Accanto al nome dei figli minori o dei minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera F (che sta per figli minori o minori affidati).

Per il figlio minore coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.

1.6 Altre persone presenti nello stato di famiglia

Se nello stato di famiglia del dichiarante, o nello stato di famiglia del suo coniuge se è stato scelto quest'ultimo come riferimento, vi sono altre persone rispetto a quelle già elencate, i dati di tutte queste persone vanno indicati di seguito nella tabella di pagina 3. Indicare anche i minori in affidamento preadottivo o temporaneo, affidati a queste persone con provvedimento del giudice. Non fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE, e non devono essere indicati:

a) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice: tali minori, come si è detto al punto 1.5, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono stati affidati;

b) le persone a carico ai fini IRPEF solo di soggetti non presenti nel medesimo stato di famiglia: tali persone fanno parte del nucleo familiare di uno dei soggetti di cui sono a carico (vedi punto 1.8).

Esempio: Raffaele, il dichiarante, e Susanna, sua moglie, hanno diversa residenza; Susanna vive insieme ai suoi due figli minori di anni 18 e ai suoi genitori. Raffaele e Susanna hanno scelto di comune accordo che lo stato di famiglia di riferimento (corrispondente alla residenza della famiglia) è quello di Susanna. Il nucleo familiare ai fini ISEE sarà composto oltre che da Raffaele, Susanna e i suoi figli, anche dai genitori di Susanna, in quanto persone presenti nello stato di famiglia di riferimento.

Accanto al nome delle altre persone presenti nello stato di famiglia, nella colonna Tipo, va indicata la lettera P (che sta per altre persone).

1.7 I coniugi delle altre persone presenti nello stato di famiglia

Per i soggetti coniugati, nel caso in cui il coniuge non sia presente nello stato di famiglia preso a riferimento, si applicano le regole dei coniugi, secondo quanto ricordato al punto 1.4.

Perciò: fa parte del nucleo familiare, e deve essere indicato di seguito nella tabella di pagina 3, anche il coniuge non residente con una delle persone già elencate, se entrambi hanno stabilito di prendere a riferimento lo stato di famiglia del dichiarante. La volontà comune dei coniugi è acquisita dal dichiarante. Ovviamente, secondo la regola generale dei figli minorenni, fanno parte dello stesso nucleo familiare e devono essere di seguito indicati anche i figli minori che risultano nello stato di famiglia di questo coniuge e i minori a lui affidati dal giudice. Non deve essere invece indicato il figlio minore affidato a terzi con provvedimento del giudice.

Accanto al nome di questi coniugi o dei figli minori o minori affidati, nella colonna Tipo, va indicata la lettera N (che sta per coniuge e figli minori non residenti con le altre persone presenti nello stato di famiglia).

1.8 Le persone a carico ai fini IRPEF

I soggetti a carico ai fini IRPEF normalmente sono già presenti nello stato di famiglia del dichiarante, e quindi fanno parte del suo nucleo familiare.

In alcuni casi, però, i soggetti a carico ai fini IRPEF potrebbero non essere presenti nello stato di famiglia del dichiarante. Infatti, sono considerati a carico ai fini IRPEF anche i soggetti che non sono conviventi e che hanno redditi non superiori ad una certa soglia (lire 5.500.000 per il 2000), quando o sono figli della persona di cui sono a carico o ricevono da questa assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili.

Se vi sono soggetti a carico ai fini IRPEF di alcuna delle persone precedentemente dichiarate, i dati di tali soggetti devono essere indicati di seguito nella tabella di pagina 3, a meno che questo non sia già stato fatto (coniuge, figli, altre persone, coniugi e figli di queste ultime). Fanno parte dello stesso nucleo familiare, e devono essere dichiarati, anche i figli minori che convivono con questi soggetti, se non sono stati affidati a

terzi dal giudice, e i minori a loro affidati con provvedimento del giudice.

Se una persona è a carico ai fini IRPEF di più soggetti, farà parte del nucleo familiare del soggetto di cui risulta convivente.

Esempio: Gabriele non è coniugato e risulta nello stato di famiglia di Antonio, di cui è anche a carico ai fini IRPEF; Gabriele è, tuttavia, anche a carico ai fini IRPEF di Giovanni, che non è convivente; in questo caso, Gabriele farà parte solo del nucleo familiare di Antonio.

Se però ci si trova di fronte al caso, del tutto eccezionale, di una persona che è a carico ai fini IRPEF di più soggetti e non convive con alcuno di essi (*esempio:* Gabriele vive da solo ed è a carico di due soggetti tra di loro non conviventi), allora bisognerà fare attenzione: questa persona farà parte del nucleo familiare del soggetto che è tenuto agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nell'ordine ivi stabilito, cioè:

- a) il coniuge;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Il soggetto a carico ai fini IRPEF, in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente del nucleo familiare della persona tenuta agli alimenti in misura maggiore.

Accanto al nome dei soggetti a carico ai fini IRPEF, nella colonna Tipo, va indicata la lettera I (che sta per soggetti a carico IRPEF).

Secondo le regole già ricordate, non fanno invece parte del nucleo, e non devono essere indicati, anche se a carico ai fini IRPEF:

- a) i soggetti non presenti nello stato di famiglia del dichiarante che siano coniugati: per tali soggetti si applicano le regole dei coniugi, richiamate al punto 1.4; essi, infatti, fanno parte del nucleo familiare del coniuge;
- b) i minori che convivono con altro genitore non a carico ai fini IRPEF;
- c) i minori affidati a terzi con provvedimento del giudice.

1.9 I soggetti in convivenza anagrafica

La "convivenza anagrafica" è diversa dalla famiglia anagrafica, ed è disciplinata dall'articolo 5 del DPR n. 223 del 1989. Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione.

Questi soggetti sono considerati nucleo familiare a sé stante, a meno che siano coniugati (in questo caso fanno parte del nucleo familiare del coniuge, secondo le regole del punto 1.4) o siano a carico ai fini IRPEF di altre persone (in questo caso fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico, secondo le regole del punto 1.8).

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ad esempio: Maria si trova in un istituto assistenziale con il suo bambino ed entrambi hanno qui la loro residenza; il nucleo familiare di Maria è composto da lei e dal suo bambino.

1.10 Riassunto delle regole sul nucleo familiare

Le regole fin qui descritte sono indicate all'articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, riportato nell'appendice alla voce "A2. Regole per la composizione del nucleo familiare".

2. Lo stato di famiglia di riferimento in caso di coniuge non convivente

IL QUADRO A va compilato solo dal dichiarante coniugato, il cui coniuge ha una diversa residenza. Come si è detto al punto 1.3, in questo caso i coniugi scelgono di comune accordo quale deve essere lo stato di famiglia di riferimento per la composizione del nucleo familiare. Lo stato di famiglia deve essere scelto in coerenza con quella che i coniugi considerano la residenza della famiglia: se questa coincide con la residenza del dichiarante, va barrata con una X la casella "DEL DICHIARANTE"; se invece coincide con quella del coniuge non dichiarante, va barrata la casella "DEL CONIUGE".

3. Elementi per il calcolo più vantaggioso della situazione economica

NEL QUADRO B vengono richieste al dichiarante alcune informazioni necessarie per sapere se si ha diritto ad un calcolo più vantaggioso

ANNOTAZIONI

.....

.....

della situazione economica del nucleo familiare.

3.1 Persone con handicap e invalidi

Nella prima riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all'inizio della riga, se nel nucleo familiare vi sono persone che hanno un handicap permanente riconosciuto o una invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco. Vanno poi dichiarati negli spazi corrispondenti il numero di persone con handicap o invalidità presenti nel nucleo e l'ente che ha rilasciato la certificazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per soggetti con handicap permanente devono intendersi i soggetti che sono nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 ("Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità"). La situazione descritta deve essere stata accertata dall'unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

3.2 Genitore e figli minori

Nella seconda riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all'inizio della riga, se nel nucleo familiare sono presenti dei figli minori ed uno solo dei loro genitori; se questo caso non sussiste, la casella va lasciata in bianco.

Si ricorda che per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

3.3 Attività di lavoro o di impresa

Nella terza riga del quadro B va dichiarato, barrando con una X la casella all'inizio della riga, se nel nucleo familiare, in presenza di figli minori ed entrambi i loro genitori, questi ultimi abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (si veda il punto 11.3 di queste istruzioni). La casella all'inizio della riga va barrata anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto soltanto da un genitore e dai suoi figli minori (non sono presenti, cioè, altri soggetti) e l'unico genitore abbia svolto attività di lavoro o di impresa nei termini suddetti. Negli altri casi lasciare la casella in bianco.

Si ricorda che, quando è possibile, i redditi dichiarati devono essere quelli relativi all'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In questo caso, è a tale anno che si deve fare riferimento nel considerare l'attività di lavoro o di impresa dei genitori. Nel caso non sia ancora possibile presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva relative ai redditi dell'anno solare precedente, si deve fare riferimento ai redditi e, quindi, all'attività di lavoro o di impresa di due anni prima.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis, g) e l), 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, che si riportano nell'appendice alla voce "A3. Attività di lavoro o di impresa".

3.4 Situazioni diverse presenti nello stesso nucleo

Se nel nucleo familiare vi sono minori, figli di diversi genitori presenti nel nucleo stesso (es.: una madre e il suo bambino di 3 anni, che fanno parte dello stesso nucleo familiare nel quale è presente un altro minore di anni 18 con entrambi i genitori che lavorano), si potrà ottenere un calcolo più vantaggioso facendo riferimento ad entrambe le situazioni. Il dichiarante dovrà precisare, a richiesta dell'ente che riceve la dichiarazione o di sua iniziativa, anche aggiungendolo a margine del foglio, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo.

4. La casa di abitazione del nucleo familiare

NEL QUADRO C vengono richieste al dichiarante le informazioni relative alla casa di abitazione del nucleo familiare. Tale abitazione è

quella in cui risiedono tutti i componenti del nucleo.

E' possibile che non tutti i componenti risiedano nella stessa abitazione: in tal caso, il dichiarante deve scegliere come abitazione del nucleo una tra le abitazioni in cui risiede almeno un componente del nucleo stesso.

Il valore dell'immobile, se di proprietà, o l'affitto pagato, se in locazione, verranno utilizzati, entro certi limiti (si veda l'appendice alla voce "A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS"), in riduzione dei patrimoni o dei redditi dichiarati nel calcolo della situazione economica.

4.1 Indirizzo

Dopo aver indicato l'indirizzo della casa di abitazione, deve essere indicato, barrando con una X la casella corrispondente, se l'abitazione è "di proprietà" o "in locazione".

4.2 Abitazione in locazione

Se la casa di abitazione del nucleo è in locazione, devono essere indicati negli spazi corrispondenti:

- l'intestatario del contratto di locazione;
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
- il canone annuale della locazione, come previsto dal contratto.

5. Dichiarazione in lire o euro

NEL QUADRO D il dichiarante deve indicare, barrando con una X la casella corrispondente, se la dichiarazione è compilata utilizzando come unità di misura le lire o gli euro. La dichiarazione deve essere compilata integralmente usando un'unica moneta come unità di misura.

6. La dichiarazione finale, la sottoscrizione

Il modello base della dichiarazione si conclude a pagina 4 con una formula solenne, con la quale l'interessato assume la responsabilità di quanto dichiarato e dichiara di essere a conoscenza dei controlli che potranno essere eseguiti. Occorrerà, inoltre, specificare quanti fogli allegati (contenenti la situazione economica dei singoli componenti il nucleo familiare) sono stati compilati.

Si dovrà, infine, indicare il luogo e la data della dichiarazione e sottoscriverla.

Nel caso in cui la dichiarazione è resa da un soggetto nell'interesse del richiedente impedito o in nome e per conto del richiedente incapace, si dovrà barrare la casella corrispondente e compilare i dati anagrafici di chi dichiara nell'interesse o in nome e per conto altrui.

7. L'attestazione della presentazione

Di seguito alla sottoscrizione della dichiarazione, nello spazio riservato all'ufficio ricevente, sarà effettuata l'attestazione della presentazione della dichiarazione stessa. L'ente ricevente, prima di effettuare l'attestazione, controllerà che la dichiarazione sia leggibile, completa e corretta dal punto di vista formale. La dichiarazione, completa dell'attestazione, sarà rilasciata all'interessato, dopo essere stata acquisita in copia agli atti.

I fogli allegati

I fogli allegati contengono le informazioni relative a ciascun componente il nucleo familiare: informazioni anagrafiche e generali, redditi e patrimoni. Ogni foglio deve riportare in alto alla prima pagina un numero progressivo e l'indicazione del dichiarante, che è la stessa persona per l'intera dichiarazione (cioè sia per il modello base che per tutti i fogli allegati).

Ogni foglio allegato deve poi essere sottoscritto dal dichiarante stesso nello spazio corrispondente alla fine della seconda pagina. I fogli allegati fanno parte della dichiarazione sostitutiva a tutti gli effetti di legge. Una dichiarazione sostitutiva presentata senza la compilazione di tutti i fogli allegati relativi a ciascun componente non potrà essere considerata valida e non potrà ricevere l'attestazione dell'ente a cui la dichiarazione è presentata.

8. I dati anagrafici

NEL QUADRO F1 vanno indicati i dati anagrafici del soggetto a cui è intestato il foglio allegato. In ciascun foglio allegato devono essere indicati cognome (se donna coniugata, il cognome da nubile), nome, sesso, codice fiscale, comune di nascita (se nato all'estero, indicare solo lo stato estero di nascita) della persona a cui è intestato il foglio allegato. La residenza e il codice dell'azienda USL possono essere indicati, invece, solo nel foglio allegato intestato al dichiarante, sempre che siano identici a quelli del dichiarante.

ANNOTAZIONI

9. La partecipazione alla dichiarazione

NEL QUADRO F2 va indicato, barrando con una X la casella corrispondente, il tipo di partecipazione alla dichiarazione del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, se si tratta cioè del dichiarante, del coniuge, del figlio minore convivente, ecc. Si ricordi che il codice tipo è già stato indicato nella tabella a pagina 3 del modello base.

10. L'attività del soggetto

NEL QUADRO F3 si può indicare l'attività del soggetto a cui è intestato il foglio allegato, barrando con una X la casella corrispondente (lavoratore dipendente, autonomo, casalinga, ecc.). L'indicazione, seppure non obbligatoria, è consigliata, perché spesso, per l'erogazione delle prestazioni sociali, questo dato viene richiesto. Va barrata una sola casella.

11. La situazione reddituale

IL QUADRO F4 contiene i dati relativi ai redditi percepiti dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

11.1 Il reddito complessivo

Nella prima riga dovrà essere dichiarato il reddito complessivo del soggetto. Tale reddito è costituito dai seguenti elementi:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) (rigo "Reddito complessivo"; ad esempio, rigo RN1 del modello UNICO 2001 se è stato presentato tale modello), in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio, punto n.1 del CUD 2001). Si precisa che il reddito complessivo da dichiarazione è:

- deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cd. D.I.T. (Dual Income Tax);
- deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

Si ricorda che il reddito dichiarato deve essere, quando possibile, quello relativo all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dello stesso anno della dichiarazione sostitutiva unica). Quando ciò non è possibile, perché la prestazione sociale agevolata deve essere richiesta in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi quello presente nella dichiarazione dei redditi o nella certificazione sostitutiva dell'anno precedente).

Esempio: se si presenta la dichiarazione sostitutiva nel luglio 2001, questa deve contenere i redditi prodotti nel 2000 e presenti, ad esempio, nel modello UNICO 2001 o nel CUD 2001. Se invece la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro febbraio 2001, non essendo ancora possibile dichiarare i redditi dell'anno precedente, vanno considerati i redditi prodotti nel 1999 e presenti nel modello UNICO 2000 o nel CUD 2000.

Nel caso in cui il soggetto a cui è intestato il foglio allegato non abbia percepito alcun reddito nell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, è possibile dichiarare l'assenza di reddito: vi saranno opportuni controlli per verificare che non venga presentata successivamente una dichiarazione dei redditi o ricevuta una certificazione sostitutiva.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie).

Il valore dei redditi deve essere arrotondato alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. Ad esempio: se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000. Se la dichiarazione è compilata in euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino. Ad esempio: se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

11.2 I redditi agrari

Nella seconda riga del quadro F4 dovranno essere dichiarati i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal

fine va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

In caso di attività svolta in forma associata, sarà indicato il valore riportato alla quota di partecipazione nella società.

11.3 L'anno di produzione del reddito

Nella terza riga del quadro F4 va indicato l'anno di produzione di reddito.

E' questo l'anno a cui si deve fare riferimento nel considerare l'attività di lavoro o di impresa di cui al quadro B del modello base della dichiarazione sostitutiva.

12. Il patrimonio mobiliare

IL QUADRO F5 contiene i dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;
- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Il patrimonio mobiliare (come si dirà di seguito al paragrafo 12.1) è costituito dai depositi bancari, da quelli postali, dai BOT e dagli altri titoli di Stato, dal denaro affidato a società di investimento o di risparmio, da quote di partecipazione azionaria, ecc.

Il valore complessivo deve essere approssimato per difetto al milione di lire o ai suoi multipli (*esempio:* per lire 9.900.000 indicare 9.000.000); in caso di dichiarazione compilata in euro, l'approssimazione deve essere effettuata per difetto ai 500 euro o ai suoi ai multipli (*esempio:* per 2.950 euro, indicare 2.500 euro; per 3.400 indicare 3000).

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio mobiliare posseduto dal soggetto, dovrà essere indicato nello spazio corrispondente il valore 0 (zero).

12.1 Le componenti del patrimonio mobiliare

Quali sono le componenti del patrimonio mobiliare e a quale data va riferito il loro valore è specificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, e cioè:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le poliz-

ANNOTAZIONI

ze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione coin-testati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

12.2 I dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare

Nel quadro F5 è presente una tabella in cui devono essere indicati i dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare, cioè i dati del cosiddetto "intermediario" e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione. Non devono quindi essere indicati i valori di ciascun cespite del patrimonio mobiliare.

Nella prima colonna va indicato il codice di identificazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio mobiliare; ad esempio, se si tratta di un deposito bancario, andrà indicato il codice ABI.

Nella seconda colonna va indicata la tipologia dell'intermediario; ad esempio, se l'intermediario è una banca, basterà scrivere BANCA, senza precisare di quale banca o agenzia si tratti. Si può indicare: SIM, se l'intermediario è una società di investimento mobiliare; SGR, se l'intermediario è una società di gestione del risparmio. Il codice identificativo (o comunque i numeri identificativi del soggetto gestore che compaiono in albi, elenchi, ecc.) va richiesto al gestore stesso. Nel caso in cui il codice non sia definito, occorre precisare, per esteso, la denominazione dell'intermediario o del gestore.

La dichiarazione dei dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare deve sempre essere effettuata quando sussiste detto patrimonio.

13. Il patrimonio immobiliare

IL QUADRO F6 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato. Va indicato il valore dei singoli cespiti costituenti il patrimonio immobiliare, a differenza che nel caso del patrimonio mobiliare di cui si indicava il valore complessivo. Come per il patrimonio mobiliare, invece, va indicato il valore posseduto dal soggetto esattamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che:

- non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente;

- dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. "nuda proprietà".

Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro F6 non deve essere compilato.

Il quadro F6 è costituito da una tabella, le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato.

Nella prima colonna, andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA).

Nella seconda colonna andrà indicato il comune in cui è situato il bene immobile.

Nella terza colonna si dovrà scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l'immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).

Nella quarta colonna si dovrà indicare il valore dell'immobile come definito ai fini dell'ICI (Imposta comunale sugli immobili). Tale valore va dichiarato anche quando l'immobile è esente ai fini della stessa ICI.

ATTENZIONE: se il titolare possiede solo una quota dell'immobile (sarà stato indicato nella terza colonna della tabella), il dichiarante dovrà indicare solo la parte di spettanza del valore ai fini ICI (indicherà tutto il valore ai fini ICI se l'immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore ICI se l'immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella quinta colonna occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini ICI (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).

Come per la situazione reddituale, il valore ai fini ICI e quello del capitale residuo del mutuo devono essere arrotondati alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire, a quelle inferiori in caso contrario. Ad esempio: se il valore è 1.501, scrivere 2.000; se è 1.500, scrivere 1.000. Se la dichiarazione è compilata in euro, l'arrotondamento va fatto all'intero più vicino. Ad esempio: se il valore è 1,51 scrivere 2; se è 1,5 scrivere 1.

Nell'ultima colonna va contrassegnato con una X il solo bene immobile che è stato indicato nel modello base come casa di abitazione del nucleo, sempre che sia stata indicata una abitazione di proprietà e non in locazione. Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun foglio allegato relativo ai proprietari. Ad esempio: se i coniugi Daniela e Luigi sono proprietari, ognuno con una quota del 50 %, della casa di abitazione del nucleo da essi costituito, l'immobile andrà contrassegnato con una X sia sul foglio allegato relativo a Daniela sia su quello relativo a Luigi.

APPENDICE

A1. Il calcolo dell'ISEE e l'attestazione dell'INPS

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato dall'INPS che lo renderà disponibile al dichiarante una volta presentata la dichiarazione sostitutiva. Per calcolare l'ISEE, procedere come segue:

1. Sommare tutti i redditi dichiarati nel quadro F4 di ogni foglio allegato;

2. Sommare tutte le consistenze del patrimonio mobiliare dichiarate nel quadro F5 di ogni foglio allegato;

3. Moltiplicare la somma di cui al punto 2 per il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro; per le dichiarazioni sostitutive presentate nel 2001, detto rendimento è pari al 5,57⁽¹⁾;

4. Sommare il valore di cui al punto 1 (somma dei redditi) e il valore di cui al punto 3 (rendimento del patrimonio mobiliare);

5. Sottrarre al valore di cui al punto 4 il canone annuale di locazione dichiarato nel quadro C del modello base (a meno che la casa di abitazione del nucleo non sia di proprietà). Sottrarre al valore di cui al punto 4 solo 10 milioni di lire se il canone è superiore a tale cifra. Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (ISR); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);

6. Per ogni riga della tabella nel quadro F6, sottrarre al valore ai fini ICI (quarta colonna), l'eventuale capitale residuo del mutuo (quinta colonna), a meno che non si tratti della casa di abitazione del nucleo (indicata con una X nell'ultima colonna); se il risultato di ogni operazione per ciascuna riga è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); sommare i valori così ottenuti per tutte le righe e sommare il risultato per ogni foglio allegato;

7. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 100 milioni, non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore a 100 milioni, sommare al valore ottenuto al punto 6 la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e 100 milioni, o la differenza tra il valore ai fini ICI dell'abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore a 100 milioni (in quest'ultimo caso, se il risultato è negativo, considerarlo pari a zero);

8. Sottrarre 30 milioni al valore di cui al punto 2 (patrimonio mobiliare): se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero);

9. Sommare il valore di cui al punto 7 (patrimonio immobiliare) e il valore di cui al punto 8: si ottiene così il cosiddetto indicatore della situazione patrimoniale (ISP); moltiplicare l'ISP per 0,2;

10. Sommare l'ISR di cui al punto 5 con il valore di cui al punto 9; si ottiene così l'indicatore della situazione economica (ISE);

11. Per ottenere l'ISEE, dividere l'ISE di cui al punto 10 per il valore

ANNOTAZIONI

del parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

L'INPS, ricevuti i dati della dichiarazione sostitutiva unica, effettuerà il calcolo dell'ISE e dell'ISEE, secondo la procedura sopra indicata e renderà disponibile detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche al fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, esplicitando le seguenti informazioni:

- Nucleo familiare del dichiarante (cognome, nome e codice fiscale del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare)

- Indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione della modalità utilizzata per il calcolo

1 Si veda il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001, serie generale n. 41.

- Valore della scala di equivalenza applicato

- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto

- Attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi (indicare la data di trasmissione) dall'ente (indicare l'ente) presso il quale la dichiarazione è stata presentata

- Data dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica e data di scadenza della dichiarazione stessa

(1) Si veda il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2001, serie generale n. 41.

A2. Regole per la composizione del nucleo familiare

Si riporta l'articolo 1-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni:

"Art. 1-bis - Composizione del nucleo familiare"

1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo."

A3. Attività di lavoro o di impresa

Si riportano gli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni:

Art. 46 - Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

...

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; (*)

(*) vedasi nota all'articolo 49

...

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27

ANNOTAZIONI

dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

...

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49 – Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) [i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;] (**)

b) ...

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

(**) l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha abrogato questa lettera, riportandone il contenuto sostanziale nell'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del DPR n. 917 del 1989, disposizione che pertanto deve ritenersi applicabile a questa tipologia di redditi.

Art. 51- Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice;

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

A4. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si riporta l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898:

"Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio

accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

ANNOTAZIONI

.....

.....

*Decreto del Ministero per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337
(G.U. 21 agosto 2001, n. 193)*

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE*di concerto con***IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE***e con***IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA***Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;**Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati ed integrati, da ultimo, dall'articolo 80, commi 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;**Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 21 dicembre 2000, n. 452;**Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;**Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;**Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;**Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/253/UL/704 del 25 maggio 2001, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;***A d o t t a
il seguente regolamento:****Art. 1 - Disciplina dell'ISE***(Si omette - riporta modifiche al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, riportato sotto il numero 20)***Art. 2 - Disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare***(Si omette - riporta modifiche al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, riportato sotto il numero 20)***Art. 3 - Dichiarazione sostitutiva unica e determinazione del nucleo familiare***(Si omette - riporta modifiche al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, riportato sotto il numero 20)***Art. 4 - Potestà concessiva dell'INPS***(Si omette - riporta modifiche al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, riportato sotto il numero 20)***Art. 5 - Calcolo dei benefici***(Si omette - riporta modifiche all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, riportato sotto il numero 20)***Art. 6 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. L'assegno di maternità di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto medesimo, vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al titolo III del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, relative all'anno 2001, e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni provvedono a richiedere agli interessati la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, in sostituzione della dichiarazione eventualmente già presentata. I provvedimenti di concessione già disposti sono revocati, ovvero sono modificati sulla base della nuova dichiarazione presentata.

4. Qualora le domande di assegno per il nucleo familiare, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano state rigettate per mancanza del requisito relativo alla presenza nella famiglia anagrafica del genitore richiedente di tre propri figli minori e il diniego del comune sia stato comunicato oltre la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ovvero nei trenta giorni precedenti la scadenza di detto termine, e dagli atti del procedimento risulti che l'altro genitore dei tre figli minori faceva parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISE ed aveva i requisiti personali per la concessione del beneficio, il comune può provvedere a detta concessione, a condizione che il genitore avente diritto ne faccia richiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura dell'assegno è comunque stabilita sulla base della situazione economica dichiarata dal soggetto che ha presentato la prima domanda. Alle medesime condizioni, l'eventuale irregolare erogazione dell'assegno che sia avvenuta in favore del genitore non avente diritto non comporta revoca del provvedimento, se il genitore avente diritto lo consente entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. In via di prima applicazione, per l'assegno per il nucleo familiare relativo all'anno 2001, i soggetti che siano cessati dal diritto a proporre domanda prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda, per il periodo in cui il suddetto requisito si è verificato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, sono apportate le seguenti modifiche di riferimenti normativi:

a) all'articolo 7, comma 4, le parole: "ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

b) all'articolo 13, comma 4, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";

c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";

d) all'articolo 14, comma 3, le parole: "a norma della legge n. 15 del 1968" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ANNOTAZIONI

.....

.....

COMUNICATO
del Ministero per la solidarietà sociale - Dipartimento politiche sociali e previdenziali
(da internet - sito www.affarisociali.it - in data 27 agosto 2001)

**Regolamento concernente modifiche al decreto 21 dicembre 2000, n. 452,
in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari**

Si informa che è in corso di registrazione alla Corte dei Conti un regolamento attuativo dell'art. 80, comma 4 e seguenti, della legge 388/2000 che modifica il decreto 452/2000 attualmente in vigore.

PRINCIPALI NOVITA' E MODIFICHE

1. Disciplina dell'ISE

Il nuovo decreto stabilisce anzitutto la decorrenza dei nuovi criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e ai relativi decreti attuativi.

In particolare, è previsto che la nuova disciplina dell'ISE si applica:

- per l'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori, di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per l'anno 2001;
- per l'assegno di maternità, di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001.

Ne consegue che:

- a) per le domande di concessione dell'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001 e presentate nel corso del medesimo anno prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, i comuni dovranno
 - provvedere a richiedere agli interessati la presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica, di cui al d.p.c.m. 18 maggio 2001, in sostituzione di quella presentata;
 - procedere, in alcuni casi, alla revoca dei provvedimenti di concessione già disposti o modificarli sulla base della nuova dichiarazione presentata;
 - verificare che le domande presentate prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, e rigettate, non possano essere accolte, sulla base delle nuove disposizioni relative alla composizione del nucleo familiare.
- b) L'assegno di maternità relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti fino alla data del 30 giugno 2001, è concesso ed erogato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 452/2000, vigenti prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

2. Nucleo familiare

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE del richiedente gli assegni per il nucleo familiare e di maternità è individuato secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, e dei relativi decreti attuativi.

3. Altre disposizioni

- E' prevista la possibilità di concedere l'assegno per il nucleo familiare, qualora la domanda è proposta dal genitore che risulta nello stesso nucleo familiare dei tre minori e che, tuttavia, non possiede i requisiti soggettivi di cui all'art. 16 del decreto 452/2000, in favore dell'altro genitore componente il medesimo nucleo familiare che risulti averne diritto, se questi manifesti la sua disponibilità a ricevere l'assegno entro una certa data (non oltre il termine ordinario di presentazione della domanda, ovvero, se più favorevole, entro trenta giorni dalla comunicazione al

primo genitore richiedente del rigetto della sua domanda).

- La potestà concessiva dell'Inps, prevista dall'art. 80, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esercitata dall'Istituto dalla data di stipula degli accordi ivi previsti.

- In via di prima applicazione, ma entro il termine perentorio di sessanta giorni, i soggetti che hanno perso il diritto di presentare la domanda di concessione dell'assegno per il nucleo familiare prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per il venir meno del requisito della presenza dei tre figli minori nella famiglia anagrafica, possono ugualmente proporre domanda per il periodo in cui si è verificato il citato requisito.

Si ricorda, infine, che il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ANNOTAZIONI

.....

.....